



**TRIBUNALE ORDINARIO DI
VENEZIA**

II° SEZIONE PENALE
-in composizione monocratica-

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA

(ART. 544 E SEGG. – 549 C.P.P.)

☐ Motivazione Contestuale

☒ Motivazione **NON** contestuale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE – dr.ssa ILARIA SICHIROLLO

alla pubblica udienza del **08.06.2020** ha pronunciato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

VIDALI GIORGIO, nato a San Donà di Piave il
17.03.1962, residente in Jesolo in Via Pazienti n. 1/H,
domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. M. De Manincor
in Venezia – Mestre via Pepe n. 142;

-GIÀ PRESENTE OGGI NON COMPARSO-

PARTI CIVILI: SILVESTRI SILVESTRO con l'Avv.
CARLO ISNARDI.

GARBIN TERESA e MORETTO LUCA con l'Avv.
ANDREA ANGELETTI.

n. **528/20** Sent.
n. **413/18** RG.
n. **6049/14** RGNR
n. _____ Corpi reato

n. _____ Reg. Imp.

Sentenza

Data deposito

18 GIU 2020

Data irrevocabilità

n. _____ RRC

n. _____ Mod. 2/ASG

Estratto esecutivo e art. 160 TULPS

Il _____

Fatta Scheda

Il _____

n. posiz. _____

Foglio complementare

IMPUTATO

per i seguenti reati:

A) *del reato di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000* perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, ha indicato nella dichiarazione annuale presentata per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2012, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivamente percepito come di seguito viene evidenziato.

a. Per l'anno d'imposta **2009** (dichiarazione presentata in data 27 settembre 2010 e presa in carico dall'Agenzia delle entrate con protocollo n. 09125061094 - 0000265) ha percepito somme di denaro confluite nei propri rapporti bancari ammontanti **complessivamente ad € 1.766.324,37** così determinate:

1. **€ 1.317.120,00** ricevuti da:

- ✓ BATTISTEL Paola nella misura di € 20.000,00 in data 12 ottobre 2009;
- ✓ BAÙ Sandro nella misura di € 15.000,00 in data 5 ottobre e 2 novembre 2009;
- ✓ BAZAN Paolo nella misura di € 18.500,00 in data 15 gennaio, 26 gennaio e 17 novembre 2009;
- ✓ BORSOI Gino nella misura di € 30.000,00 in data 26 febbraio 2009;
- ✓ CARRARO Berta nella misura di € 47.350,00 in data 11 giugno 2009;
- ✓ DIGILAND Srl nella misura di € 25.000,00 in data 4 giugno 2009;
- ✓ GONZO Irma nella misura di € 15.000,00 in data 4 giugno 2009;
- ✓ LUCCHETTA Pierpaolo nella misura di € 20.000,00 in data 20 febbraio 2009;
- ✓ MIOZZO Alessandro nella misura di € 43.500,00 in data 30 giugno e 6 ottobre 2009;
- ✓ MIOZZO Nicoletta nella misura di € 75.000,00 in data 19 giugno e 10 luglio 2009;
- ✓ MORETTO Luca nella misura di € 300.000,00 in data 17 dicembre 2009;
- ✓ TENUTA LE COSTE Srl nella misura di € 221.000,00 nei mesi di agosto (giorni 4, 10, 12 e 28) e settembre (giorni 2 e 30) 2009;
- ✓ V.P.M. Srl nella misura di € 475.000,00 in data 2 febbraio e nel mese di marzo (nei giorni 5, 9 e 19) 2009;
- ✓ ZENNARO Giovanni nella misura di € 11.770,00 in data 8 e 15 settembre 2009,

a seguito della vendita delle quote di partecipazione, nella sua disponibilità, nel capitale sociale della "**BLU IMMOBILIARE Srl**" società con sede in Silea (TV), viale della Libertà n. 27, esercente l'attività di compravendita di beni immobili - Codice Fiscale e Partita IVA 04059330268, proprietaria di un terreno sito nel Comune di Jesolo (VE) sul quale si sarebbe dovuto sviluppare un intervento immobiliare consistente nella realizzazione di un prestigioso complesso alberghiero e termale;

2. **€ 260.708,00** consegnategli a titolo di investimento con promessa di restituzione e remunerazione del capitale consegnato da:

- ✓ GONZO Irma nella misura di € 10.000,00 in data 15 giugno 2009;
- ✓ IANNOTTO Maerlene e Patrizia nella misura di € 100.000,00 in data 12 marzo 2009;
- ✓ MINETTO Daniele nella misura di € 40.000,00 in data 23 novembre 2009;
- ✓ MORETTO Luca nella misura di € 8.000,00 in data 17 dicembre 2009;
- ✓ PEGORARO Marco nella misura di € 25.000,00 in data 30 novembre 2009;
- ✓ PEGORARO Marco e PEGORARO Giuseppe nella misura di € 20.000,00 in data 2 dicembre 2009;

- ✓ PIAZZA Elisabetta nella misura di € 30.000,00 in data 19 maggio e 14 luglio 2009;
- ✓ ZENNARO Giovanni nella misura di € 8.580,00 in data 15 aprile e 21 settembre 2009;
- ✓ ZENNARO Massimo nella misura di € 4.128,00 in data 8 aprile 2009;
- ✓ altri versamenti per € 15.000,00, il cui dante causa non è noto, avvenuti nelle seguenti date e per i seguenti importi:

30/01/2009	€ 300,00
28/05/2009	€ 300,00
28/05/2009	€ 500,00

06/08/2009	€ 600,00
12/08/2009	€ 300,00
25/09/2009	€ 100,00

08/10/2009	€ 11.000,00
23/11/2009	€ 1.900,00

3. € 10.329,87 costituenti proventi reddituali a titolo di:

- ✓ dividendi, erogati da dante causa sconosciuto, per € 8.700,00 in data 6 agosto 2009;
- ✓ redditi erogati da SIAE (SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI) per € 1.629,87 in data 13 gennaio 2009;

4. € 178.166,50 quali versamenti in contanti non altrimenti classificabili avvenuti nelle seguenti date e per i seguenti importi:

15/01/2009	€ 800,00
04/02/2009	€ 1.800,00
27/02/2009	€ 2.800,00
27/02/2009	€ 500,00
02/03/2009	€ 5.000,00
02/03/2009	€ 900,00
09/03/2009	€ 200,00
12/03/2009	€ 50,00
16/03/2009	€ 1.000,00
18/03/2009	€ 1.500,00
18/03/2009	€ 1.500,00
19/03/2009	€ 50,00
25/03/2009	€ 200,00
01/04/2009	€ 200,00
01/04/2009	€ 8.000,00
07/04/2009	€ 2.500,00
07/04/2009	€ 1.000,00
10/04/2009	€ 696,50
16/04/2009	€ 3.500,00
17/04/2009	€ 1.000,00
17/04/2009	€ 1.500,00

23/04/2009	€ 1.000,00
23/04/2009	€ 3.000,00
23/04/2009	€ 1.000,00
23/04/2009	€ 6.700,00
23/04/2009	€ 500,00
23/04/2009	€ 12.400,00
30/04/2009	€ 6.500,00
20/05/2009	€ 500,00
25/05/2009	€ 150,00
29/05/2009	€ 4.600,00
09/06/2009	€ 2.000,00
17/06/2009	€ 12.000,00
17/06/2009	€ 5.000,00
17/06/2009	€ 500,00
09/07/2009	€ 1.000,00
10/07/2009	€ 700,00
16/07/2009	€ 7.500,00
17/07/2009	€ 6.500,00
17/07/2009	€ 200,00
21/07/2009	€ 4.300,00
04/08/2009	€ 2.500,00

07/09/2009	€ 1.000,00
07/09/2009	€ 200,00
15/09/2009	€ 1.600,00
15/09/2009	€ 600,00
30/09/2009	€ 500,00
07/10/2009	€ 200,00
07/10/2009	€ 12.000,00
07/10/2009	€ 1.300,00
08/10/2009	€ 150,00
12/10/2009	€ 1.700,00
12/10/2009	€ 10.000,00
15/10/2009	€ 2.000,00
21/10/2009	€ 4.000,00
26/10/2009	€ 1.000,00
29/10/2009	€ 10.000,00
04/11/2009	€ 500,00
04/11/2009	€ 12.000,00
09/11/2009	€ 4.100,00
11/11/2009	€ 100,00
12/11/2009	€ 20,00
14/12/2009	€ 1.950,00

A dedurre dall'ammontare complessivo una somma pari ad € 518.590,60 così calcolata:

5. € 478.799,60 corrispondente a quanto VIDALI ha restituito nel 2009 a titolo di somme afferenti le convenzioni stipulate per l'acquisto delle quote della BLU IMMOBILIARE Srl nonché di somme consegnate allo stesso a titolo di mandato fiduciario;
6. € 39.791,00 corrispondente al reddito lordo complessivo (rigo RN1) dichiarato da VIDALI nella relativa dichiarazione per il medesimo periodo d'imposta.

L'importo così calcolato, corrispondente ad € 1.247.733,77 (€ 1.766.324,37 meno € 518.590,60) equivale, quindi, al maggior reddito percepito da VIDALI Giorgio e dallo stesso non dichiarato con la presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2009 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

In base a quanto sopra riportato, considerando l'applicazione delle aliquote progressive di reddito per le persone fisiche all'epoca vigenti, ovvero:

23% sino ad € 15.000,00;

27% da € 15.000,00 ad € 28.000,00;

38% da € 28.000,00 ad € 55.000,00;

41% da € 55.000,00 ad € 75.000,00;

43% oltre € 75.000,00,

l'imposta evasa ammonta ad € 537.298,00, importo superiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000 così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 158/2015 (€ 150.000,00).

Inoltre l'importo non dichiarato (€ 1.247.733,77), rappresentante l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (€ 39.791,00). Infatti l'ammontare sottratto ad imposizione in termini percentuali è pari al 3135,72% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi dichiarati per tale periodo d'imposta.

b. Per l'anno d'imposta **2010** (dichiarazione presentata in data 22 settembre 2011 e presa in carico dall'Agenzia delle entrate con protocollo n. 09233167465 - 0000269) ha beneficiato di somme di denaro confluite nei propri rapporti bancari **complessivamente ammontanti ad € 1.118.667,09** così determinate:

1. € **769.347,50** ricevuti da:

- ✓ BORSOI Gino nella misura di € 60.000,00 in data 28 maggio e 21 giugno 2010;
- ✓ DISARÒ Giuliano nella misura di € 26.000,00 in data 13 aprile e nel mese di maggio (giorni 19, 20 e 21) 2010;
- ✓ FANTINATO Carlo nella misura di € 150.000,00 in data 9 agosto 2010;
- ✓ GARBIN Teresa nella misura di € 25.000,00 in data 10 febbraio 2010;
- ✓ MINETTO Daniele nella misura di € 12.347,50 in data 21 aprile 2010;
- ✓ MINGOTTO Snc di MINGOTTO Renato nella misura di € 10.000,00 in data 11 maggio 2010;
- ✓ MIOZZO Nicoletta nella misura di € 15.000,00 in data 5 maggio 2010;
- ✓ PERULLI Luciano nella misura di € 10.000,00 in data 27 aprile 2010;
- ✓ SILVESTRI Silvestro nella misura di € 382.000,00 in data 9 luglio, 16 luglio, 5 ottobre, 15 novembre e 3 dicembre 2010;
- ✓ STELLA Sandra nella misura di € 35.000,00 in data 26 agosto 2010;
- ✓ STELLA Siro nella misura di € 44.000,00 in data 8 settembre e 18 ottobre 2010,

a seguito della vendita delle quote di partecipazione, nella sua disponibilità, nel capitale sociale della "**BLU IMMOBILIARE Srl**" società con sede in Silea (TV), viale della Libertà n. 27, esercente l'attività di compravendita di beni immobili - Codice Fiscale e Partita IVA 04059330268, proprietaria di un terreno sito nel Comune di Jesolo (VE) sul quale si sarebbe dovuto sviluppare un intervento immobiliare consistente nella realizzazione di un prestigioso complesso alberghiero e termale;

2. € **287.542,59** consegnategli a titolo di investimento con promessa di restituzione e remunerazione del capitale consegnato da;

- ✓ ATTOLINI R H A (verosimilmente soggetto estero non meglio generalizzato) nella misura di € 113.617,59 in data 25 ottobre 2010;
- ✓ D'AMICO Davide nella misura di € 52.000,00 in data 24 maggio, 28 luglio e 30 agosto 2010;
- ✓ INDIANO Luigi nella misura di € 22.500,00 in data 28 gennaio e 12 novembre 2010;
- ✓ MINETTO Davide nella misura di € 8.925,00 in data 29 aprile e 3 novembre 2010;

94

- ✓ MORETTO Luca nella misura di € 5.000,00 in data 18 marzo 2010;
- ✓ PEGORARO Marco nella misura di € 55.000,00 in data 14 gennaio 2010;
- ✓ RODIGHIERO Emanuele nella misura di € 1.000,00 in data 17 marzo 2010;
- ✓ altri versamenti per € 29.500,00, il cui dante causa non è noto, avvenuti nelle seguenti date e per i seguenti importi:

26/02/2010	€ 3.500,00
21/06/2010	€ 10.000,00

16/09/2010	€ 6.000,00
------------	------------

10/12/2010	€ 10.000,00
------------	-------------

3. € 2.400,00 costituenti proventi reddituali a titolo di compenso socio da "EURO SERVICE IMMOBILIARE Sas" in data 3 agosto 2010;
4. € 59.377,00 quali versamenti in contanti non altrimenti classificabili avvenuti nelle seguenti date e per i seguenti importi:

12/01/2010	€ 2.200,00
02/02/2010	€ 3.000,00
24/02/2010	€ 2.500,00
26/02/2010	€ 1.300,00
01/03/2010	€ 700,00
05/03/2010	€ 1.500,00
22/03/2010	€ 7.000,00
20/04/2010	€ 100,00
31/05/2010	€ 250,00
01/06/2010	€ 1.000,00
08/06/2010	€ 250,00
14/06/2010	€ 500,00

18/06/2010	€ 5.000,00
30/06/2010	€ 3.500,00
05/07/2010	€ 500,00
06/07/2010	€ 150,00
07/07/2010	€ 300,00
16/07/2010	€ 127,00
16/07/2010	€ 2.700,00
21/07/2010	€ 50,00
21/07/2010	€ 200,00
22/07/2010	€ 200,00
27/07/2010	€ 1.000,00

28/07/2010	€ 3.000,00
24/08/2010	€ 4.950,00
08/09/2010	€ 3.000,00
28/09/2010	€ 500,00
05/10/2010	€ 1.000,00
14/10/2010	€ 350,00
11/11/2010	€ 700,00
29/11/2010	€ 4.500,00
30/11/2010	€ 1.400,00
30/11/2010	€ 1.000,00
30/11/2010	€ 4.950,00

A dedurre dall'ammontare complessivo una somma pari ad € 317.272,25 così calcolata:

5. € 274.613,25 corrispondente a quanto VIDALI ha restituito nel 2010 a titolo di somme afferenti le convenzioni stipulate per l'acquisto delle quote della BLU IMMOBILIARE Srl nonché di somme consegnate allo stesso a titolo di mandato fiduciario;
6. € 42.659,00 corrispondente al reddito dichiarato da VIDALI nella relativa dichiarazione per il medesimo periodo d'imposta.

L'importo così calcolato, corrispondente ad € 801.394,84 (€ 1.118.667,09 meno € 317.272,25) equivale, quindi, al maggior reddito percepito da VIDALI Giorgio e dallo stesso non dichiarato con la presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2010 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

In base a quanto sopra riportato, considerando l'applicazione delle aliquote progressive di reddito per le persone fisiche all'epoca vigenti, ovvero:

- 23% sino ad € 15.000,00;
- 27% da € 15.000,00 ad € 28.000,00;
- 38% da € 28.000,00 ad € 55.000,00;
- 41% da € 55.000,00 ad € 75.000,00;
- 43% oltre € 75.000,00,

95
l'imposta evasa ammonta ad € 344.823,00, importo superiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000 così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 158/2015 (€ 150.000,00).

Inoltre l'importo non dichiarato (€ 801.394,84), rappresentante l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (€ 42.659,00). Infatti l'ammontare sottratto ad imposizione in termini percentuali è pari al 1878,61% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi dichiarati per tale periodo d'imposta.

c. Per l'anno d'imposta **2012** (dichiarazione presentata in data 26 settembre 2013 e presa in carico dall'Agenzia delle entrate con protocollo n. 18372754954 - 0000279) ha beneficiato di somme di denaro confluite nei propri rapporti bancari **complessivamente ammontanti ad € 1.903.230,38** così determinate:

1. € **1.661.600,00** ricevuti da:

- ✓ BENI PRIVATI Srl nella misura di € 285.000,00 in data 28 marzo, 2 aprile e 28 novembre 2012;
- ✓ BLU Srl nella misura di € 25.000,00 in data 17 febbraio 2012;
- ✓ BORSOI Gino nella misura di € 68.000,00 in data 15 febbraio e 9 maggio 2012;
- ✓ BUOSI Luciano nella misura di € 60.000,00 in data 13 gennaio 2012;
- ✓ COMIS Cinzia nella misura di € 35.000,00 in data 2 e 6 febbraio 2012;
- ✓ FANTINATO Carlo nella misura di € 110.000,00 in data 19 e 23 novembre 2010;
- ✓ FRASSON Francesco nella misura di € 890.600,00 in data 31 luglio e 8 agosto 2012;
- ✓ FRASSON Francesco e FABRIS Fiorella nella misura di € 116.000,00 in data 8 agosto 2012;
- ✓ SPESSATO Simone nella misura di € 2.000,00 in data 12 luglio 2012;
- ✓ ZENNARO Massimo nella misura di € 20.000,00 in data 7 febbraio 2012;
- ✓ altri versamenti per € 50.000,00, il cui dante causa non è noto, avvenuti in data 8 e 25 maggio 2012,

a seguito della vendita delle quote di partecipazione, nella sua disponibilità, nel capitale sociale della "**BLU IMMOBILIARE Srl**" società con sede in Silea (TV), viale della Libertà n. 27, esercente l'attività di compravendita di beni immobili - Codice Fiscale e Partita IVA 04059330268, proprietaria di un terreno sito nel Comune di Jesolo (VE) sul quale si sarebbe dovuto sviluppare un intervento immobiliare consistente nella realizzazione di un prestigioso complesso alberghiero e termale;

2. € **172.050,00** consegnategli a titolo di investimento con promessa di restituzione e remunerazione del capitale consegnato da;

- ✓ BUOSI Luciano nella misura di € 12.500,00 in data 7 febbraio 2012;
- ✓ ELED OFE Srl nella misura di € 20.000,00 in data 22 giugno 2012;
- ✓ FRASSON Francesco nella misura di € 20.000,00 in data 9 agosto 2012;
- ✓ GAVAGNIN Luciana nella misura di € 10.000,00 in data 11 gennaio 2012;
- ✓ LUCCHETTA Pierpaolo nella misura di € 5.000,00 in data 17 febbraio 2012;

- ✓ MANZATO Simone nella misura di € 10.000,00 in data 14 febbraio 2012;
- ✓ MARCHETTI Bruno e CALDERINI Maria Luisa nella misura di € 10.000,00 in data 10 gennaio 2012;
- ✓ PRADAL Luciano nella misura di € 40.000,00 in data 31 dicembre 2012;
- ✓ TOFFANO Mattia nella misura di € 5.000,00 in data 7 maggio 2012;
- ✓ TONON Eros nella misura di € 25.000,00 in data 24 maggio 2012;
- ✓ ZANI Lanfranco nella misura di € 10.000,00 in data 6 marzo 2012;
- ✓ altri versamenti per € 4.550,00, il cui dante causa non è noto, avvenuti nelle seguenti date e per i seguenti importi:

07/02/2012	€ 50,00
21/02/2012	€ 100,00

27/02/2012	€ 400,00
------------	----------

26/07/2012	€ 4.000,00
------------	------------

3. € 16.740,38 costituenti proventi reddituali a titolo di:

- ✓ dividendi erogati da EURO SERVICE IMMOBILIARE Sas per € 12.500,00 in data 8 e 21 febbraio 2012;
- ✓ dividendi erogati da F IMMOBILIARE Sas di VIDALI Filippo per € 2.500,00 in data 1 marzo 2012;
- ✓ dividendi erogati da RENT SERVICE S.A.S. DI SPESSATO ALESSANDRA C. per € 1.300,00 in data 5 giugno 2012;
- ✓ redditi erogati da SIAE (SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI) per € 440,38 in data 20 gennaio, 27 marzo e 26 luglio 2012;

4. € 52.840,00 quali versamenti in contanti non altrimenti classificabili avvenuti nelle seguenti date e per i seguenti importi:

31/01/2012	€ 3.500,00
31/01/2012	€ 100,00
06/02/2012	€ 200,00
06/02/2012	€ 1.000,00
07/02/2012	€ 1.000,00
17/02/2012	€ 300,00
20/03/2012	€ 1.900,00
27/03/2012	€ 1.000,00
27/04/2012	€ 300,00
21/05/2012	€ 1.000,00
24/05/2012	€ 5.000,00
24/05/2012	€ 10,00
31/05/2012	€ 1.000,00

13/06/2012	€ 500,00
15/06/2012	€ 1.000,00
15/06/2012	€ 1.000,00
21/06/2012	€ 10,00
28/06/2012	€ 700,00
10/07/2012	€ 10,00
27/07/2012	€ 5.150,00
27/07/2012	€ 11.000,00
01/08/2012	€ 200,00
02/08/2012	€ 150,00
03/08/2012	€ 950,00
23/10/2012	€ 1.150,00

30/10/2012	€ 9.500,00
06/11/2012	€ 350,00
06/11/2012	€ 150,00
09/11/2012	€ 500,00
15/11/2012	€ 1.700,00
29/11/2012	€ 50,00
30/11/2012	€ 550,00
11/12/2012	€ 1.500,00
17/12/2012	€ 200,00
27/12/2012	€ 10,00
28/12/2012	€ 150,00
28/12/2012	€ 50,00

A dedurre dall'ammontare complessivo una somma pari ad € 1.091.959,97 così calcolata:

5. € 1.067.711,97 corrispondente a quanto VIDALI ha restituito nel 2012 a titolo di somme afferenti le convenzioni stipulate per l'acquisto delle quote della BLU IMMOBILIARE Srl nonché di somme consegnate allo stesso a titolo di mandato fiduciario;
6. € 24.248,00 corrispondente al reddito dichiarato da VIDALI nella relativa dichiarazione per il medesimo periodo d'imposta.

97

L'importo così calcolato, corrispondente ad € 811.270,41 (€ 1.903.230,38 meno € 1.091.959,97) equivale, quindi, al maggior reddito percepito da VIDALI Giorgio e dallo stesso non dichiarato con la presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2012 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

In base a quanto sopra riportato, considerando l'applicazione delle aliquote progressive di reddito per le persone fisiche all'epoca vigenti, ovvero:

23% sino ad € 15.000,00;

27% da € 15.000,00 ad € 28.000,00;

38% da € 28.000,00 ad € 55.000,00;

41% da € 55.000,00 ad € 75.000,00;

43% oltre € 75.000,00,

l'imposta evasa ammonta ad € 348.162,00, importo superiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000 così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 158/2015 (€ 150.000,00).

Inoltre l'importo non dichiarato (€ 811.270,41), rappresentante l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (€ 24.248,00). Infatti l'ammontare sottratto ad imposizione in termini percentuali è pari al 3345,72% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi dichiarati per tale periodo d'imposta.

In Jesolo dal 27 settembre 2010 al 26 settembre 2013.

B) del reato di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, non ha presentato, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale per l'anno d'imposta **2013**, avendo percepito, nello stesso periodo, somme di denaro confluite nei propri rapporti bancari **ammontanti complessivamente ad € 238.828,36** così determinate:

1. € **207.550,00** consegnategli a titolo di investimento con promessa di restituzione e remunerazione del capitale consegnato da;

✓ ALU Srl nella misura di € 10.000,00 in data 2 e 3 maggio 2013;

✓ DE PAZZI Annamaria, CORO Michele e CORO Stefano nella misura di € 10.000,00 in data 4 febbraio 2013;

✓ FANTINATO Carlo nella misura di € 110.000,00 in data 22 aprile 2013;

✓ GARBIN Teresa nella misura di € 5.000,00 in data 31 gennaio 2013;

✓ ROSIN Claudia nella misura di € 10.000,00 in data 17 dicembre 2013;

✓ TOFFANO Massimo e GIRO Maranella misura di € 10.000,00 in data 20 e 26 febbraio 2013;

✓ TOFFANO Mattia nella misura di € 12.000,00 in data 24 gennaio 2013;

✓ VALLESE Giacomo nella misura di € 10.000,00 in data 4 giugno 2013;

✓ altri versamenti per € 30.550,00, il cui dante causa non è noto, avvenuti nelle seguenti date e per i seguenti importi:

07/01/2013	€ 500,00
15/03/2013	€ 10.000,00

08/05/2013	€ 5.000,00
25/06/2013	€ 15.000,00

23/07/2013	€ 50,00
------------	---------

2. € 2.113,36 costituenti proventi reddituali a titolo di:

- ✓ dividendi erogati da RPM COMMUNICATION Srl per € 2.000,00 in data 25 febbraio 2013;
- ✓ redditi erogati da SIAE (SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI) per € 113,36 in data 25 gennaio 2013;

3. € 29.165,00 quali versamenti in contanti non altrimenti classificabili avvenuti nelle seguenti date e per i seguenti importi:

02/01/2013	€ 1.000,00
02/01/2013	€ 100,00
02/01/2013	€ 90,00
08/01/2013	€ 490,00
14/01/2013	€ 500,00
01/02/2013	€ 1.000,00
05/02/2013	€ 300,00
15/02/2013	€ 1.000,00
20/02/2013	€ 2.500,00
25/02/2013	€ 10,00

26/02/2013	€ 330,00
26/02/2013	€ 20,00
11/03/2013	€ 500,00
12/03/2013	€ 2.500,00
02/04/2013	€ 360,00
05/04/2013	€ 1.800,00
26/04/2013	€ 300,00
02/05/2013	€ 350,00
07/05/2013	€ 1.000,00
24/05/2013	€ 3.400,00

24/05/2013	€ 2.100,00
24/05/2013	€ 2.000,00
27/05/2013	€ 2.700,00
11/06/2013	€ 150,00
12/06/2013	€ 1.750,00
13/06/2013	€ 1.350,00
17/06/2013	€ 1.200,00
23/07/2013	€ 300,00
02/10/2013	€ 65,00

A dedurre dall'ammontare complessivo una somma pari ad € 13.000,00 corrispondente a quanto VIDALI ha restituito nel 2013 a titolo di somme afferenti le convenzioni stipulate per l'acquisto delle quote della BLU IMMOBILIARE Srl nonché di somme consegnate allo stesso a titolo di mandato fiduciario.

L'importo così calcolato, corrispondente ad € 225.828,36 (€ 238.828,36 meno € 13.000,00) equivale, quindi, al reddito percepito da VIDALI Giorgio e dallo stesso non dichiarato per il periodo d'imposta 2013 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

In base a quanto sopra riportato, considerando l'applicazione delle aliquote progressive di reddito per le persone fisiche all'epoca vigenti, ovvero:

23% sino ad € 15.000,00;

27% da € 15.000,00 ad € 28.000,00;

38% da € 28.000,00 ad € 55.000,00;

41% da € 55.000,00 ad € 75.000,00;

43% oltre € 75.000,00,

l'imposta evasa ammonta ad € 90.276,00, importo superiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000 (€ 50.000,00).

In Jesolo il 29 dicembre 2014.

C)) del reato p.e. p. dagli artt. 81 cpv.- 640- 61 n.5 e n. 7 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso inducendo in errore le sotto indicate parti offese-querelanti in ordine al progetto edificatorio ed al valore del terreno,

procurava a se medesimo con danno altrui gli ingiusti profitti esplicitati in relazione alle singole parti offese-querelanti, con artifici e raggiri consistiti

- nel mostrare numerosi immobili a dire di Vidali dallo stesso realizzati e venduti così presentandosi quale esperto negli affari relativi al mercato immobiliare
- nel creare un clima di fiducia e di affidamento, valendosi anche di pregressi rapporti di conoscenza personale e/o professionale e offrendo alle parti offese di partecipare ad alcuni investimenti immobiliari prospettando un rilevante incremento patrimoniale
- nel far loro sottoscrivere scritture private denominate "convenzione" o "partecipazione" o "mandato fiduciario" relative ad acquisto di posti auto, parcheggi e quote del capitale sociale della società Blu Immobiliare s.r.l. (quanto a Buosi, Moretto e Garbin) e con contratto preliminare di compravendita (quanto a Silvestri) da rivendere a prezzo maggiorato, in relazione alla prospettata e pubblicizzata realizzazione di un' operazione immobiliare da parte della società Blu Immobiliare, proprietaria del terreno (tacendo la circostanza di avere una partecipazione nella società "Blu Immobiliare s.r.l."), finalizzata alla realizzazione nel "parco Campagna in prestigiosa zona in fase di sviluppo con attribuzione di volumi prossimi, di un centro *wellness* e termale. Secondo Vidali, scopo della società sarebbe stato "la valorizzazione delle aree in ambito creativo e progettuale" finalizzato all'ottenimento delle delibere "di edificazione e conseguente vendita degli immobili terreni". Infatti, sempre secondo la prospettazione di Vidali, comunicata a Silvestri per iscritto (anche a mezzo mail) e nei colloqui anche con le altre parti offese, la società proprietaria dei

102
terreni avrebbe ottenuto attraverso l'approvazione dei successivi strumenti urbanistici la volumetria necessaria per la realizzazione del progetto che successivamente avrebbe rivenduto, unitamente ai terreni stessi, ad un nuovo investitore. Il nuovo piano regolatore, per volere dell'amministrazione comunale di Jesolo, secondo Vidali che asseriva di avere informazioni sicure, aveva previsto di realizzare nell'area ove si trovava il terreno di proprietà della Blu Immobiliare srl un grande parco e un campo da golf da 27 buche e, in conseguenza, sarebbe servita una struttura alberghiera di lusso. Sempre secondo Vidali, nel termine massimo di un anno il Comune avrebbe concesso le cubature necessarie per la costruzione, non risultando poi neppure \ presentato il progetto edificatorio;

nell'aver presentato a Silvestri la moglie, arch, Alessandra Spessato, che all'epoca prestava attività lavorativa presso l'ufficio Tecnico del Comune di Jesolo, quale sicura e attendibile fonte di informazioni in ordine al proposto affare immobiliare, circostanza questa comunicata anche alle altre parti offese;

nel mostrare alle parti offese brochure pubblicitaria del gruppo THHR (Trading Hotels and Historic Residences- Associated real estate and financial consultants for exclusive property sales società da cui Vidali era stato incaricato, a suo dire, di occuparsi dell'investimento) descrittiva del progetto "presentato e in corso di approvazione", contenente la " Terme/ Wellness Jesolo-sintesi progetto strategico per la costruzione di un hotel residence 5 stelle in area Parco Campagna;

101

nell'esibire e consegnare alle parti offese una perizia di stima, redatta dall'ing. Danzo, documento denominato "Stima immobiliare Stato Attuale" che indicava il valore del terreno in euro 2.709.420,00, in luogo del valore di mercato quale terreno non edificabile (progetto e allegata perizia di stima non restituiti da Vidali all'ing. Danzo, con conseguente mancata presentazione);

così procurandosi l' ingiusto profitto costituito dalle somme conferite dalle parti offese a Vidali Giorgio per la realizzazione del progetto immobiliare, somme consistenti:

- quanto a Silvestri Silvestre: euro 614.320,00 delle quali euro 432.000,00 a titolo di corrispettivo delle quote della Blu Immobiliare s.r.l., di cui restituiti euro 214.730,00, corrispondente agli importi versati a Vidali per precedenti affari;
- quanto a Moretto Luca, euro 300.000, somma proveniente da quanto percepito quale risarcimento da danno per responsabilità medica (correlato alla subita amputazione dell'arto inferiore sinistro), importo versato, senza acquisizione delle quote (restituiti euro 75.000);
- quanto a Garbin Teresa, madre di Moretto Luca, euro 30.000, di cui restituiti circa euro 11.5000, senza acquisizione di quote;
- quanto a Buosi Luciano euro 75.000,00;

i fatti commettendo cagionando alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante gravità, in relazione agli importi versati e alle condizioni economiche delle parti, profittando delle circostanze di pregressi rapporti di conoscenza, dell'estraneità delle

stesse alla conoscenza delle procedure amministrative, delle condizioni psicofisiche di Moretto Luca, da anni in terapia per contrastare i dolori cagionati dall'intervento subito.
Fatti acc. in Jesolo dal 2010 sino al 2014

102

CONCLUSIONI

IL PUBBLICO MINISTERO: Non doversi procedere per prescrizione al capo A lettera A (periodo imposto 2009).

per gli altri ritenuti più grave il capo C) pena finale 1 anno e 6 mesi di reclusione ed Euro 900 di multa.

I DIFENSORI DELLE PARTI CIVILI:

Il Sig. **SILVESTRO SILVESTRI**, nato a Padova il 4.3.1960, residente in Milano, Via Saverio Mercadante 4 (CF. SLVSVS60C04G224A), rappresentato ed assistito dall'Avv. Carlo Isnardi (CF. SNRCRL75P30H703K - pec: carlo.isnardi@milano.pecavvocati.it) dello "Studio Legale Associato Loiaconi" ed elettivamente domiciliato presso il suddetto Studio in Milano, Via Falcone 5, giuste procure speciali ai sensi degli artt. 100 e 122 cpp in calce all'atto di costituzione della parte civile, formula le seguenti

CONCLUSIONI

condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subiti e *subendi* dal Sig. Silvestro Silvestri, a seguito di tutti i fatti descritti nel capo di imputazione nella misura:

danno patrimoniale	€. 475.000,00
---------------------------	----------------------

quantificato come da documentazione in atti

danno non patrimoniale quantificato in	€. 100.000,00
---	----------------------

E così complessivamente	€. 575.000,00
-------------------------	----------------------

o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.

Si chiede sin d'ora la condanna dell'imputato al pagamento di una somma a titolo di provvisoria quantomeno nella misura di **€. 762.000,00**, o di somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi legali.

VIDALI Giorgio,

Il sottoscritto Avv. Andrea Angeletti, difensore delle parti civili costituite, signori

GARBIN Teresa, dimette la seguente

NOTA DI CONCLUSIONI

1. Affermarsi la penale responsabilità dell'imputato relativamente ai reati ascrittigli, condannarlo alla pena di giustizia.
2. Condannare l'imputato a risarcire: A) i danni materiali tutti subiti dalla parte civile costituita come conseguenza dei reati, danni che si indicano in €28.500 oltre interessi legali dal 30.9.13 (data di scadenza dell'impegno/lettera d'intenti assunto dall'imputato verso la p.o. alla cessione delle quote o riacquisto del preliminare) al saldo, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia; B) i danni extrapatrimoniali subiti dalla p.o. che in ragione delle particolari sofferenze fisiche e psicologiche subite dalla po (che con l'unico reddito residuo da pensione a causa della sottrazione di denaro si è trovata a dover fare fronte agli interi bisogni della famiglia) si chiede liquidarsi in €50.000.
3. Condannare l'imputato a pagare immediatamente alla parte civile costituita la somma di 50.000=, dichiarando immediatamente esecutivo il capo della sentenza relativo alla condanna provvisoria e ciò ai sensi dell'art. 540 C.p.p.
4. Condannare infine l'imputato a pagare alla parte civile costituita le spese e le competenze, da liquidarsi come da notula ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.

VIDALI Giorgio,

Il sottoscritto Avv. Andrea Angeletti, difensore delle parti civili costituite, signori
MORETTO Luca, dimette la seguente

NOTA DI CONCLUSIONI

1. Affermarsi la penale responsabilità dell'imputato relativamente ai reati ascrittigli, condannarlo alla pena di giustizia.
2. Condannare l'imputato a risarcire: A) i danni materiali tutti subiti dalla parte civile costituita come conseguenza dei reati, danni che si indicano in €253.000 (300.000-50.000 restituiti ed ulteriori €3000 dati al Vidali nel dicembre 2013) oltre interessi legali dal 30.9.13 (data di scadenza dell'impegno/lettera d'intenti assunto dall'imputato verso la p.o. alla cessione delle quote o riacquisto del preliminare) al saldo, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia; B) i danni extrapatrimoniali subiti dalla p.o. che in ragione delle particolari sofferenze fisiche e psicologiche subite dalla po (che si è vista sottrarre la liquidazione del danno sanitario subito per l'amputazione indebita di una gamba) si chiede liquidarsi in €100.000.
3. Condannare l'imputato a pagare immediatamente alla parte civile costituita la somma di 250.000=, dichiarando immediatamente esecutivo il capo della sentenza relativo alla condanna provvisoria e ciò ai sensi dell'art. 540 C.p.p.
4. Condannare infine l'imputato a pagare alla parte civile costituita le spese e le competenze, da liquidarsi a favore dell'Erario, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, nella misura indicata nell'istanza di liquidazione oggi depositata ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO: per capo C): assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio *ex art. 429 c.p.p.*, Vidali Giorgio veniva chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, dei reati di cui in epigrafe.

All'udienza del 6.2.2018 si ammettevano le prove richieste dalle parti, rinviando per la loro assunzione al 29.5.2018, udienza nella quale si procedeva all'audizione dei testi Buosi Luciano, Silvestri Silvestro e Moretto Luca, questi ultimi due già costituitisi parti civili, insieme a Garbin Teresa, in udienza preliminare.

La successiva udienza del 12.12.2018 veniva rinviata al 23.4.2019, in ragione del trasferimento del giudice.

In tale udienza, mutato il giudice assegnatario del procedimento, le parti prestavano il consenso alla rinnovazione mediante lettura degli atti già svolti e si procedeva a terminare l'audizione del teste Moretto e a sentire la teste Garbin Teresa.

L'istruttoria proseguiva in data 2.7.2019 con l'escussione dei testi Recalenda, Bavaro, Zennaro e Colucci, in data 21.1.2020 con l'audizione dei testi Vitale, Vidali e Vallazza; in data 4.2.2020 si sentivano i testi Zani, Ganz e Vizzini, rinviandosi a successiva udienza per consentire alla difesa la nuova citazione dei testi residui in quella data assenti.

Alla successiva udienza del 3.3.2020, revocata l'ammissione del residuo teste della difesa nuovamente assente e revocati gli altri per rinuncia delle parti alla loro audizione, si terminavano le acquisizioni documentali e, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, si invitavano le parti a concludere, rinviando per eventuali repliche all'udienza dell'1.4.2020.

Tale udienza veniva rinviata, in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, all'8.6.2020.

In tale udienza, in assenza di repliche, si pronunciava la presente sentenza mediante lettura del dispositivo, con riserva di deposito della motivazione nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale espletata impongano l'affermazione di responsabilità di Vidali Giorgio per i capi di imputazione di cui alle lettere A.b), A.c), B) e C), essendo emersa la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza delle fattispecie delittuose ipotizzate dalla

pubblica accusa e che debba dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in relazione al capo di imputazione di cui alla lettera A.a).

È opportuno procedere, al fine di consentire la piena comprensione del percorso logico motivazionale sotteso al presente provvedimento, alla preliminare ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio, così come accertati all'esito del dibattimento.

L'imputazione di cui al capo C) e, indirettamente, anche le imputazioni di cui ai capi A) e B), afferiscono alla vicenda di raccolta di investimenti, attraverso la promessa di cessione di quote della società Blu Immobiliare s.r.l. o la loro effettiva cessione, per lo sviluppo di un intervento immobiliare che avrebbe dovuto condurre alla realizzazione di un prestigioso complesso alberghiero.

- CAPO C): SUL REATO CONTINUATO DI TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DI SILVESTRI SILVESTRO, BUOSI LUCIANO, MORETTO LUCA E GARBIN TERESA

Ritiene il Tribunale che la penale responsabilità dell'imputato in relazione alle condotte contestate sia stata compiutamente accertata in giudizio attraverso le prove documentali e dichiarative assunte in dibattimento.

Dagli elementi probatori acquisiti è, difatti, inequivocabilmente emersa la sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere dall'odierno imputato, causalmente rilevanti nella determinazione delle persone offese di cui al capo C) agli atti di disposizione patrimoniale di cui si dirà, con loro induzione in errore sulla convenienza e sicurezza dell'affare, così conseguendo un ingiusto profitto con pari danno delle stesse.

Parimenti è emersa, inoltre, la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso richiesto dalla norma incriminatrice.

- SUI FATTI RELATIVI AL PROGETTO EDIFICATORIO DEL TERRENO, SITO IN JESOLO, DI PROPRIETA' DELLA BLU IMMOBILIARE S.R.L.

78 Riferiva la parte civile Silvestri Silvestro, ex dirigente di una casa discografica, di aver conosciuto il Vidali negli anni '90 per motivi di lavoro e di essere stato da questi ricontattato nel 2007. In questa occasione Vidali gli proponeva un investimento nel campo immobiliare, settore nel quale lo stesso dichiarava di avere un'attività da tempo consolidata.

Per convincerlo ad investire, il Vidali gli esibiva fotografie, *depliant* e documentazione di strutture immobiliari che avrebbe già costruito e venduto, così presentandosi come esperto del settore e mostrando al Silvestri i risultati dei suoi successi, che gli consentivano un altissimo tenore di vita e di abitare in una grande villa con un parco auto di circa 30 autovetture di lusso.

Dopo alcune proposte di piccoli investimenti, relative all'acquisto di aree sulle quali sarebbero stati costruiti dei parcheggi (per le quali si faceva consegnare alcune somme di denaro, promettendo plusvalenze che poi, tuttavia, tratteneva come capitali di altri investimenti), il Vidali proponeva al Silvestri un redditizio investimento immobiliare, da lui espressamente presentato come il più grande affare della sua vita.

Il Vidali iniziava così a parlare al Silvestri di un terreno sito a Jesolo che aveva comprato attraverso la società Blu Immobiliare s.r.l., a lui riconducibile, e sul quale avrebbe dovuto sorgere un enorme comprensorio alberghiero con tanto di campo da golf e centro termale.

Si trattava, diceva il Vidali, di un progetto di sicura e imminente realizzazione, dato che aveva già incontrato il favore dell'Amministrazione locale, che il Vidali aveva già provveduto a presentare osservazioni al P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e che erano attualmente disponibili moltissimi metri cubi, tanto che un fondo di investimento si era interessato all'acquisto delle quote della Blu Immobiliare s.r.l., proprietaria del terreno.

La fortuna del Silvestri, tuttavia, era che una società straniera che insieme al Vidali deteneva il capitale della Blu Immobiliare s.r.l. avrebbe avuto la necessità di dismettere subito la propria partecipazione, svolgendo per oggetto sociale esclusivamente attività di investimento speculativo, dovendo pertanto uscire dalla redditizia operazione immobiliare prima della sua imminente realizzazione.

Il racconto del teste Silvestri circa quanto riferitogli dal Vidali trova diretta conferma documentale.

Si veda, ad esempio, l'e-mail del Vidali del 21.6.2010, non disconosciuta dall'odierno imputato, in cui questi scrive espressamente *"trattasi di terreni in località Jesolo, parco campagna, zona molto prestigiosa, in fase di sviluppo con attribuzione di prossimi volumi. Il tutto comprende anche la realizzazione di un nuovo campo da Golf oltre allo sviluppo del progetto Wellness/Terme [...]. Alcune aree sono già state frazionate e godono di prossima*

approvazione dei volumi con anticipo rispetto all'intero progetto generale/ che comunque non condiziona il nostro iter di approvazione. È una di queste aree in fase avanzata, che è oggetto subito di opportunità, laddove noi stessi partecipiamo alla proprietà delle quote. Esiste una lista di attesa per l'acquisto delle quote. Tuttavia è nostro interesse destinare le quote a soggetti che possano contribuire ad allargare l'orizzonte delle nostre relazioni ..." (v. doc. 1) parte civile Silvestri).

Sempre nella stessa e-mail, inoltre, il Vidali chiarisce al Silvestri che sono "disponibili in questo momento 10 quote messe a disposizione del Fondo cedente, private equity. Essendo socio fondatore potrò farti avere le quote con un prezzo inferiore € 25.000. Valore di scambio riservato ai soci fondatori [...] Il Fondo, nel caso di specie cedente, per sua natura statutaria non può svolgere attività di impresa e cioè non potrà essere presente nelle partecipazioni nel momento in cui sarà ceduto a terzi il terreno in questione ..." (v. doc. 1) di parte civile Silvestri).

Il Vidali, dunque, proponeva al Silvestri l'acquisto delle quote della società che si sarebbero liberate, ribadendogli che si trattava del più grande affare della sua vita e che aveva deciso di proporlo proprio a lui ad un prezzo estremamente vantaggioso, come personale ringraziamento per i contatti lavorativi che in passato il Silvestri gli aveva fatto avere.

Quanto al valore delle quote, il Vidali gliele avrebbe cedute al prezzo, da lui definito "eccezionale", di soli 25.000 euro a quota, nonostante avesse già chiesto e ottenuto delle perizie, tra le quali una della società Unicredit, che il Vidali esibiva al Silvestri, che stimavano il valore della singola quota intorno al ben più alto importo di 30-35 mila euro (cfr., ancora e-mail del 21.6.2010, in cui il Vidali menziona tale perizia, la quale tuttavia non è mai stata prodotta dalla difesa nel corso dell'odierno giudizio: "Il valore delle quote è supportato da perizia redatta annualmente da periti rif. UNICREDIT").

Questa perizia Unicredit, che avrebbe stimato il valore attuale del terreno in oltre 3 milioni di euro, veniva dal Vidali presentata al Silvestri come più aggiornata ancora rispetto ad altra perizia, che pure gli consegnava, redatta da un architetto nel dicembre del 2008, secondo la quale il terreno aveva comunque un valore complessivo di oltre 2 milioni 700 mila euro (v. perizia di stima arch. Danzo, prodotta sub doc. 17 dalla parte civile Silvestri).

Per convincere il Silvestri all'investimento, il Vidali lo portava di persona a vedere il terreno e gli presentava la moglie, confidandogli che era sicuro della buona riuscita dell'operazione anche perché questa lavorava all'Ufficio Tecnico del Comune di Jesolo ed aveva così diretto controllo delle relative pratiche.

Per superare i dubbi che il Silvestri ancora mostrava di avere, il Vidali gli mostrava altresì una elaborata brochure illustrativa del progetto di prossima realizzazione, con immagini dell'hotel e del complesso termale che sarebbero stati di lì a breve costruiti. Nella brochure (prodotta nel presente giudizio dalla parte civile Silvestri sub doc. 23; v. anche doc. 1 - all.1 e doc. 2 - all. 2), si specificava che il progetto era stato sviluppato dalla società immobiliare Euroservice, di cui il Vidali diceva di essere proprietario, in collaborazione con la società THHR (Trading Hotels and Historic Residences), sempre da lui creata con lo scopo precipuo di realizzare operazioni di investimento internazionali e che aveva diverse sedi in Italia (v. brochure prodotta dalla parte civile Silvestri, in cui si dichiara che "THHR è una compagnia internazionale specializzata in 'Trading' di Hotel e Residenze Prestigiose" e si menzionano quali sedi italiane "Milano, Roma, Firenze, Padova, Venezia, Treviso, Pordenone").

Quanto peraltro al ruolo nell'affare della Euroservice, il Vidali diceva al Silvestri che di questa erano soci sia il proprio fratello (Vidali Filippo) che il Vidali stesso indirettamente, tramite altra sua società (la Raibeck), con la quale faceva le operazioni immobiliari più importanti, per cui il Silvestri non avrebbe dovuto preoccuparsi di nulla.

Il Silvestri, in virtù dei plurimi elementi oggettivi rammostratigli dal Vidali, tutti apparentemente comprovanti la bontà dell'affare, si determinava, quindi, nel luglio del 2010 all'acquisto di una quota della Blu Immobiliare s.r.l. per il prezzo di € 25.000, ritenendolo, come gli aveva detto il Vidali, estremamente vantaggioso ed essendo sicuro della sicurezza e convenienza dell'investimento perché lo stesso Vidali gli aveva promesso che nel giro di pochi mesi, massimo un anno, il valore della quota sarebbe addirittura raddoppiato.

Veniva così stipulata tra le parti la scrittura privata denominata "convenzione" del 7.7.2010, nella quale il Vidali, premesso di avere la titolarità del 33,5% del capitale sociale della Blu Immobiliare s.r.l., proprietaria del terreno, prometteva di vendere al Silvestri, una quota di sua proprietà della società, per il prezzo di € 25.000, corrispondente all'1% del capitale sociale, pattuendosi che l'atto notarile per il

trasferimento definitivo sarebbe stato stipulato entro il 31.7.2012 (v. doc. 2 della parte civile Silvestri).

Il corrispettivo pattuito (25.000 euro) veniva integralmente contestualmente alla stipula del preliminare, attraverso la corresponsione da parte del Silvestri di due assegni bancari, ciascuno dell'importo di € 12.500 (v. doc. 3 della parte civile Silvestri).

Dopo pochi mesi il Vidali contattava nuovamente il Silvestri presentandogli la grande occasione di investire ulteriormente nel progetto immobiliare del terreno di Jesolo, grazie all'imminente uscita dalla Blu Immobiliare s.r.l. di un altro fondo di investimento, sempre per ragioni statutarie, con la conseguente disponibilità di ulteriori quote, assicurandolo, nel contempo, che di lì a breve termine sarebbe maturato l'investimento già effettuato (v. e-mail del Vidali del 17.11.2010, prodotta sub doc. 4 all. B) dalla parte civile Silvestri).

Di fronte alle perplessità del Silvestri, timoroso di investire ulteriore denaro, il Vidali lo rassicurava che non vi era alcuna possibilità che l'investimento non andasse a buon fine, considerato che, in ogni caso, era già stata avanzata da parte di un fondo un'offerta di acquisto di tutte le quote per il doppio del valore al quale il Silvestri aveva comprato.

Del resto, ribadiva il Vidali, non vi era alcuna ragione che potesse mettere in dubbio la prossima concretizzazione del progetto, atteso che le osservazioni al P.A.T. erano già state presentate e che sua moglie, dall'interno dell'Ufficio Tecnico, gli aveva confermato che il progetto era stato accolto con grande entusiasmo dall'Amministrazione.

Anche in questo caso le dichiarazioni della parte civile trovano puntuale conferma nei documenti prodotti, essendo agli atti una e-mail del 19.11.2010 in cui il Vidali, in risposta a precedente e-mail del Silvestri del 17.11.2010 che gli chiedeva chiarimenti dimostrando i propri timori, così lo rassicurava: "non esistono ragioni per cui l'operazione non possa andare a buon fine sul piano finanziario. Per due fattori: 1. L'area urbanisticamente ha già una destinazione censita al Catasto Urbano e non più al Catasto Terreni. Significa che lo sviluppo urbanistico è garantito. 2. Il progetto in questione poggia su dispositivi di sviluppo del P.R.G. 2001, oltre a soddisfare desideri e ambizioni degli amministratori, indipendentemente dalla corrente politica [...]. Ti unisco a questo proposito copia pdf della relazione che è stata presentata al PAT ..."

Il Silvestri si determinava così all'acquisto di ulteriori 18 quote della Blu Immobiliare s.r.l., considerato che il Vidali gliel'aveva cedute ancora per il prezzo eccezionale di 25.000 euro a quota, provvedendo nei mesi seguenti a versare progressivamente il prezzo complessivo di € 450.000 (€ 25.000 x 18 quote, ultimo versamento di € 50.000 in data 21 marzo 2011, v. doc. 7 e 8 parte civile Silvestri), avvisandolo che si trattava dell'intero suo patrimonio ma venendo puntualmente rassicurato dal Vidali, il quale gli diceva che in qualsiasi momento avrebbe provveduto a riacquistargli le quote, restituendogli capitale e plusvalenza.

Nel complesso, quindi, il Silvestri versava al Vidali, per i preliminari di acquisto di 19 quote della Blu Immobiliare s.r.l., l'importo complessivo di € 475.000, soldi che non gli sono mai stati restituiti (di questo importo totale, per la precisione, circa 432.000 euro venivano pagati dal Silvestri con bonifici e assegni - v. doc. 3, 7, 8 - mentre la parte residua veniva corrisposta mediante compensazione con altri crediti che il Silvestri vantava per precedenti e diversi investimenti).

Nel periodo successivo alla stipula di tale ulteriore preliminare di acquisto, Silvestri scopriva, tuttavia, che il Vidali non aveva provveduto a registrare le scritture private tra loro sottoscritte e iniziava a chiedergli di addivenire alla stipula del definitivo di cessione davanti al notaio, per rendere effettivo il trasferimento promesso.

Il Vidali, in un primo momento, lo convinceva ad attendere, spiegandogli che non gli sarebbe convenuto intestarsi immediatamente le quote, per ragioni fiscali.

Di fronte alle insistenze del Silvestri, tuttavia, si addiveniva alla stipula del contratto definitivo di cessione delle quote sociali dinanzi al notaio, in data 8 gennaio 2013 (registrato il 9.1.2013), nel quale il Silvestri acquistava definitivamente il 19% del capitale sociale della Blu Immobiliare s.r.l. per il corrispettivo complessivo di € 475.000, che le parti dichiaravano essere stato già anticipatamente versato dall'acquirente (v. doc. 9 prodotto dalla parte civile Silvestri).

Solo quel giorno, dinanzi al notaio rogante, il Silvestri scopriva che l'alienante, ovverosia il soggetto titolare delle quote che lui si accingeva ad acquistare definitivamente, non era il Fondo di cui il Vidali gli aveva parlato - quello che per ragioni statutarie doveva disinvestire - bensì lo stesso Vidali personalmente.

Una volta divenuto formalmente socio, il Silvestri aveva, inoltre, modo di partecipare all'assemblea della società Blu Immobiliare e scopriva, oltre a numerose irregolarità, che il terreno di Jesolo era iscritto nel bilancio della società per un valore

di nemmeno € 250.000, dunque enormemente inferiore a quello dichiaratogli dal Vidali e indicato nelle perizie da questi esibitegli.

Il sospetto del Silvestri di essere stato raggirato dal Vidali diveniva poi più forte quando su un giornale della stampa locale appariva un articolo nel quale si parlava di una truffa subita da altre persone (nello specifico dalla parte civile Moretto Luca) proprio in relazione allo stesso investimento immobiliare (v. doc. 15 parte civile Silvestri).

Successivamente all'uscita dell'articolo di stampa il Vidali, che in un primo momento gli aveva detto di stare tranquillo che tutto si sarebbe risolto (cfr. doc. 14 della parte civile Silvestri, in cui peraltro il Vidali si dice consapevole di poter essere sanzionato per evasione fiscale), si rendeva invece irreperibile, non facendosi trovare per mesi.

Di fronte alle richieste di restituzione del denaro, il Vidali talora rispondeva, dicendo al Silvestri che i soldi c'erano ma che li aveva portati in Svizzera, ma ogni volta, alla fine, non si presentava agli appuntamenti accampando scuse di ogni tipo, tra le quali anche quella di essere vittima di un'estorsione da parte di un certo Frasson Francesco.

Il Silvestri scopriva così che tutti gli elementi che il Vidali gli aveva presentato come certi per convincerlo della bontà dell'affare erano falsi e si determinava a presentare denuncia querela nei suoi confronti.

Riferiva la persona offesa **Buosi Luciano**, sentita all'udienza del 29.5.2018, di avere conosciuto il Vidali circa 30 anni prima dei fatti per motivi artistici, legati all'attività di musicista da entrambi svolta, conoscenza cui era seguito un rapporto di amicizia, coinvolgente anche le rispettive famiglie.

Riferiva il Buosi che nel 2011 aveva avuto una consistente disponibilità di liquidità, a seguito della vendita di alcuni immobili che aveva ereditato, e che il Vidali, che già in passato gli aveva proposto alcuni piccoli affari e al quale aveva prestato del denaro, gli proponeva un investimento in un terreno di Jesolo, sul quale sarebbe sorto un complesso termale, confidandogli che sarebbe stato il più grande investimento economico mai visto, che gli avrebbe fruttato almeno il doppio di quanto investito.

Il Vidali, per convincere il Buosi all'investimento, gli diceva che il progetto edificatorio era già in stato avanzato e che il ritorno economico dell'investimento

sarebbe stato rilevante e a breve termine, nell'arco di soli 6 mesi, avendo già trovato un acquirente straniero che avrebbe ricomprato le sue quote per il doppio del valore.

Inoltre, il Buosi non avrebbe dovuto preoccuparsi di nulla perché nel contratto sarebbe stata inserita un'opzione che obbligava il Vidali al riacquisto delle quote se il Buosi lo avesse voluto (v. doc. 5 allegato alla denuncia querela di Buosi Luciano, prodotto all'udienza del 2.7.2019).

Il Vidali esibiva altresì al Buosi la brochure illustrativa del progetto edificatorio, dalla quale risultava il coinvolgimento della società THHR.

Dopo qualche mese, in forza delle continue rassicurazioni del Vidali, che continuava ad aggiornarlo sui positivi e concreti sviluppi del progetto e che lo tranquillizzava sull'edificabilità del terreno, nonché per la fiducia derivante dal rapporto di amicizia che li legava, il Buosi si convinceva ad investire nell'affare, stipulando, in data 12.1.2012, un preliminare di acquisto con scrittura privata - denominata "convenzione" - cui era allegata la perizia Danzo (v. doc. 2 allegato alla denuncia querela di Buosi Luciano, prodotto all'udienza del 2.7.2019) e consegnando al Vidali la somma di 75.000 euro per il 3% delle quote. Tale importo veniva corrisposto tramite alcuni assegni, in parte il giorno stesso, in parte nei giorni seguenti (v. doc. 3 allegato alla denuncia querela di Buosi Luciano, prodotto all'udienza del 2.7.2019).

In tale atto si prevedeva la stipula del contratto definitivo dinanzi al notaio entro il 31.1.2013.

Con parallela scrittura privata, inoltre, il Vidali si impegnava a riacquistare le quote, qualora Buosi l'avesse voluto, entro il 30.6.2012, scadenza poi prorogata al 31.1.2013 (v. doc. 4 e 5 allegati alla denuncia querela di Buosi, prodotto all'udienza del 2.7.2019).

Nel corso dell'anno 2013, dopo molti mesi di silenzio e continue rassicurazioni da parte del Vidali, che gli diceva che le cose stavano comunque procedendo e che sarebbero presto andati dal notaio per la stipulazione della cessione definitiva, il Buosi si insospettiva e decideva di andare al Comune di Jesolo per verificare se il terreno fosse stato veramente edificabile, scoprendo così che il terreno era invece agricolo e privo, dunque, di possibilità concrete di realizzazione del complesso immobiliare.

Il Vidali, di fronte alle richieste del Buosi di restituzione del denaro, continuava a tergiversare accampando varie scuse, promettendogli comunque di restituirglieli a

rate, promessa tuttavia che non veniva mai adempiuta, tanto che il Buosi si determinava a presentare denuncia querela a suo carico.

Sentita alle udienze del 29.5.2018 e del 23.4.2019, la parte civile Moretto Luca riferiva di avere conosciuto il Vidali tramite il suo amico Simone Spessato, fratello della moglie dell'odierno imputato, che gli raccontava di avere un cognato esperto negli investimenti nel settore immobiliare e che, grazie ai suoi successi, godeva di un elevato tenore di vita.

Il Moretto era rimasto vittima, nel 1999, di un grave incidente stradale a seguito del quale, per un errore medico, gli era stata amputata una gamba e aveva ricevuto nel 2009, come risarcimento del danno da malasana, l'ingente somma di euro 370.000, che aveva pensato di investire per riuscire a far fruttare la sua nuova professione di artista (v. aff. 1 e 2 allegati alla denuncia querela).

Lo Spessato, a conoscenza di ciò, gli presentava così il cognato Vidali, al quale il Moretto chiedeva consigli per investire la somma ricevuta a titolo risarcitorio nell'acquisto di un negozio da adibire a spazio espositivo per le sue opere.

Il Vidali gli sconsigliava tale idea in quanto economicamente troppo rischiosa, rendendolo partecipe della possibilità di effettuare un investimento, molto più sicuro e concreto, in un progetto di costruzione di un centro benessere con albergo di lusso, che sarebbe dovuto sorgere di lì a breve su un terreno sito a Jesolo, dietro casa sua, e per il quale c'erano ancora quote disponibili, che gli avrebbero fruttato il doppio del capitale investito.

Nel periodo seguente il Vidali e il Moretto si vedevano più volte, anche per parlare di arte, e tra i due nasceva un rapporto di amicizia, tanto che il Moretto spesso si confidava, raccontandogli i dolori che lo affliggevano dopo la perdita dell'arto e il problema della sua grave dipendenza dagli antidolorifici a base di oppiacei, che gli provocavano gravi crisi di astinenza (v., anche per gli anni successivi, i messaggi *what's app* prodotti sub aff. 73 e ss. allegati alla denuncia querela).

Così, parlando della somma ricevuta a titolo di risarcimento, il Vidali tornava a proporgli l'investimento predetto, dicendogli che tuttavia era necessario fare in fretta, perché altri soggetti erano molto interessati all'acquisto delle quote rimaste, ed aggiungendo che era persino disponibile, alla luce della loro amicizia, ad aiutarlo

78

anticipandogli i soldi necessari per l'acquisto delle stesse, che gli avrebbe fatto avere al prezzo estremamente vantaggioso di euro 25.000 a quota.

Si trattava, difatti, di affare sicuro, perché il terreno aveva già ottenuto il riconoscimento di cubature e perché sua moglie faceva l'architetto a Jesolo ed era ben inserita nell'Ufficio Tecnico del Comune che si occupava della pratica.

Per convincere il Moretto della bontà della proposta, il Vidali gli esibiva, altresì, la perizia redatta dall'architetto Danzo, presentato al Moretto come professionista che faceva anche perizie per la Unicredit, secondo la quale il valore del terreno ammontava a 2 milioni 700 mila euro (v. aff. 6 allegato alla denuncia querela), e lo portava a vedere materialmente il terreno sul quale sarebbe sorto il complesso immobiliare, collocato nelle vicinanze della lussuosissima villa ove viveva e della quale esibiva al Moretto il parco macchine.

Il Vidali mostrava altresì al Moretto l'elaborata ed elegante brochure del progetto immobiliare in corso di realizzazione, nella quale comparivano anche, i nomi delle società Euroservice e THHR, confidandogli che il prezzo di euro 25.000 a quota era un prezzo di favore che gli faceva in quanto amico, atteso che il valore del terreno sarebbe di lì a breve raddoppiato.

Quanto al ruolo della società THHR, il Vidali raccontava al Moretto che si trattava di una società da lui fondata che si occupava di compravendite di hotel con gruppi russi.

Sulla sicurezza economica dell'investimento, il Vidali riferiva al Moretto che le cubature erano già state richieste al Comune di Jesolo, che lui era in costante contatto con il Sindaco, con il quale faceva apposite riunioni, e che c'erano già diversi soggetti interessati all'acquisto del terreno, tra i quali la famosa catena alberghiera Hilton, che avrebbe costruito l'albergo e alla quale, peraltro, il Vidali avrebbe proposto di acquistare delle opere del Moretto da esporre.

Il Moretto si decideva così ad accettare la generosa offerta del Vidali, autorizzandolo a comprare per lui 10 quote per il prezzo complessivo di € 250.000, soldi che gli avrebbe corrisposto non appena l'assicurazione gli avesse finalmente versato il risarcimento dovuto.

A tal fine il Vidali si impegnava anche attivamente presso l'assicurazione, accompagnando il Moretto presso i vari uffici e facendosi suo portavoce, per

sbloccare le lungaggini della pratica e fare ottenere celermente al Moretto i soldi dovuti.

Una volta arrivati i soldi, il Moretto veniva nuovamente rassicurato dal Vidali sulla sicurezza dell'affare, non solo attraverso la perizia di stima Danzo, bensì anche attraverso la pattuizione dell'impegno del Vidali, proprio per la fiducia da quest'ultima riposta nella validità dell'affare, di riacquistare in futuro tutte le quote del Moretto qualora questi avesse voluto disinvestire e, in particolare, qualora i tempi di realizzazione del progetto si fossero allungati.

Il Moretto si convinceva, dunque, grazie a questa ulteriore garanzia, a sottoscrivere la scrittura privata del 10.12.2009, denominata "*convenzione*", con la quale si impegnava ad acquistare 10 quote della società Blu Immobiliare s.r.l. (pari al 10% del capitale sociale), e nella quale si pattuiva che l'atto notarile per il trasferimento delle quote sarebbe stato stipulato entro il 31.3.2013 (v. aff. 3 allegato alla denuncia querela: prima proroga fino al 30.9.2013; seconda proroga del termine per la stipulazione del definitivo al 20.12.2013).

In data 17.12.2009 il Moretto consegnava anticipatamente al Vidali l'intero corrispettivo pattuito per la futura cessione delle 10 quote, pari a 250.000 euro, in 5 assegni circolari ciascuno per l'importo di € 50.000 (v. aff. 24 e 25 allegati alla denuncia querela).

Il Moretto si convinceva altresì a consegnare al Vidali altri 50.000 euro, in cambio della promessa di vendita di 2 ulteriori quote della Blu Immobiliare, promessa sempre assistita dal patto di riacquisto (v. aff. 26 allegato alla denuncia querela).

Nel periodo successivo alla stipula di tale ulteriore preliminare di acquisto, il Moretto iniziava a chiedere al Vidali la corresponsione di parte del profitto a lui spettante secondo gli accordi, ma questi continuava a tergiversare, accampando varie scuse, tra le quali quella di essere vittima di usura da parte di Frasson, e comunque dicendogli di non preoccuparsi e che i soldi c'erano ma che doveva avere pazienza.

Il Vidali, inoltre, continuava a rassicurare il Moretto circa il positivo sviluppo della pratica in Comune, dicendogli che tutti i documenti necessari erano già stati depositati e che c'erano offerte di società estere interessate all'acquisto.

A partire dall'anno 2011 il Moretto, stufo di attendere un ritorno economico che non arrivava, chiedeva al Vidali la restituzione dell'intero investimento, cercando anche l'intermediazione del cognato Spessato e riuscendo nel 2012, grazie

all'interessamento di quest'ultimo, ad ottenere dal Vidali la restituzione, dopo moltissime insistenze, almeno della somma di 50.000 euro.

Nei mesi seguenti il Moretto continuava a chiedere al Vidali la restituzione sia dei 250.000 euro da lui versati, considerato che il progetto non stava andando avanti, sia dei soldi investiti nello stesso affare, su suo consiglio, dalla madre Garbin Teresa (di cui si dirà), ricevendo dal Vidali continue rassicurazioni sul fatto che i soldi gli sarebbero stati restituiti, che si trattava semplicemente di aspettare un altro po', che non erano vere le voci negative che iniziavano a girare su di lui, che si trattava di "malelingue" di "immobiliaristi Jesolani invidiosi", che in ogni caso non doveva preoccuparsi perché avrebbero sempre potuto "anche decidere di vendere tutto" (v. e-mail sub aff. 35 e ss. allegate alla denuncia querela).

Per tale ragione il Moretto decideva di stipulare con il Vidali ulteriori accordi attraverso i quali si posticipava dal 28.2.2012 al 30.9.2013 la data di scadenza dell'investimento cui era correlato, in caso di mancata realizzazione, l'obbligo del Vidali di restituzione del denaro investito, obbligo assunto con la lettera di intenti stipulata il 23.2.2010 a fianco del preliminare di acquisto, nella quale il Vidali si obbligava a riacquistare le 10 quote della Blu Immobiliare per un prezzo non inferiore ad euro 250.000, maggiorato di una percentuale del 10% (v. aff. 34 allegato alla denuncia querela).

Il 5 maggio 2014, di fronte al mancato rispetto anche di tale obbligo e della mancata restituzione dei 250.000 euro anticipatamente corrisposti a fronte del preliminare di acquisto delle quote della Blu Immobiliare s.r.l., il Moretto presentava denuncia querela nei confronti del Vidali.

Successivamente alla presentazione della denuncia querela, il Vidali gli intimava più volte di ritirare la denuncia e si presentava a casa del Moretto Frasson Francesco, offrendosi di pagare i soldi dovuti dal Vidali, salvo poi sparire nel nulla.

Riferiva il Moretto che la vicenda aveva avuto ovviamente conseguenze economiche gravissime per la sua famiglia, facendolo sentire profondamente mortificato, e che lui e la madre Garbin Teresa avevano dovuto rinunciare alle spese programmate.

Riferiva, infine, la parte civile Garbin Teresa di avere conosciuto Vidali Giorgio perché presentatole dal cognato Spessato, che era un amico del figlio Moretto Luca.

Aggiungeva che il Vidali aveva iniziato a frequentare con regolarità casa sua, dimostrando grande affetto per lei e il figlio, e interessandosi della loro situazione economica facendogli diverse proposte di investimenti e mostrandogli le carte dei progetti di cui si interessava.

Tra questi progetti il Vidali parlava di un terreno sul quale sarebbe dovuto sorgere un complesso alberghiero di lusso, proponendogli un preliminare di acquisto e rassicurandoli sul fatto che si trattava di un investimento che gli avrebbe fruttato come minimo il doppio del denaro impiegato, dato che il terreno, come attestato nella perizia Danzo che le mostrava, aveva già un valore attuale stimato in oltre 2 milioni 700 mila euro (v. aff. 34 allegato alla denuncia querela di Garbin Teresa).

Per convincerla il Vidali la portava anche a vedere di persona il terreno sul quale sarebbe dovuto sorgere il compendio immobiliare, mostrandole altresì la lussuosa villa in cui abitava, sita proprio nelle vicinanze del terreno, rassicurandola che in ogni caso se avesse voluto in un momento successivo uscire dall'investimento lui avrebbe ricomprato le quote, restituendole il denaro investito, oltre a corrisponderle una ulteriore percentuale (v. lettera di intenti allegata alla denuncia querela di Garbin Teresa, sub aff. 8).

Il Vidali, inoltre mostrava alla Garbin una dettagliata brochure pubblicitaria della struttura che sarebbe di lì a poco sorta su quel terreno e la rassicurava sul fatto che il progetto in Comune stava progredendo, perché quell'area era oggetto di urbanizzazione imminente, che lui era amico di tutti e che la costruzione si sarebbe presto fatta.

In particolare, il Vidali dichiarava alla Garbin che il progetto era già in fase di arrivo, che entro un anno il Comune avrebbe concesso le cubature e che una delle più grosse compagnie alberghiere, la catena Hilton, aveva già fatto un'offerta di acquisto.

La Garbin si convinceva così ad investire nel terreno la somma di € 25.000, di cui aveva disponibilità perché ottenuta come risarcimento di un incidente stradale che aveva subito, corrispondente ad una quota della Blu Immobiliare s.r.l., stipulando con il Vidali un preliminare di acquisto in data 10.2.2010, denominato "convenzione", cui si affiancava l'offerta di riacquisto del Vidali di cui alla lettera di intenti del 23.2.2010, irrevocabile sino al 28.2.2012, scadenza poi dalle parti prorogata dapprima al 30.9.2013 e successivamente al 26.12.2013.

Nel preliminare si prevedeva espressamente che il contratto definitivo di cessione avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31.1.2012, scadenza poi prorogata fino al 31.3.2013 (v. contratto preliminare prodotto sub aff. 31 e ss. allegato alla denuncia querela di Garbin Teresa).

Firmato il preliminare, la Garbin corrispondeva anticipatamente al Vidali, tramite assegno, l'importo di euro 25.000, quale corrispettivo per la futura cessione della quota della Blu Immobiliare s.r.l. (v. assegno del 10.2.2010 prodotto sub aff. 53 allegato alla denuncia querela di Garbin Teresa).

Vidali le spiegava, inoltre, che era meglio, per il momento, stipulare esclusivamente un contratto preliminare, evitando di spendere inutili soldi dal notaio e di sobbarcarsi gli oneri di gestione di un proprietario, perché si trattava di attendere solo pochi mesi sino a che l'investimento avrebbe reso i suoi frutti.

Nel periodo successivo, visto che contrariamente a quanto dichiarato dal Vidali la situazione non pareva evolversi, la Garbin gli chiedeva più volte, anche tramite il figlio Moretto Luca, la restituzione del denaro, ma il Vidali accampava diverse scuse, dicendole di attendere, che le cubature sarebbero state concesse dal Comune al più tardi entro dicembre 2012 e che sarebbe stato un peccato per lei aver atteso sino ad ora se si fosse persa l'ingente guadagno che era imminente e che avrebbe ottenuto solo lui se le avesse riacquistato la quota.

Il Vidali andava anche a casa della Garbin, mostrandole documentazione che avrebbe dovuto attestare i progressi fatti nel frattempo e raccontandole di avere investito cifre enormi per riuscire a portare avanti il progetto del compendio termale (circostanza smentita dalle analisi bancarie effettuate dalla Guardia di Finanza), aggiungendo che la concessione delle cubature era imminente, come gli aveva confermato il Sindaco con il quale aveva costanti rapporti (circostanza smentita dal Sindaco stesso, che dichiarava alla Garbin di non sapere nemmeno ci fosse Giorgio Vidali).

- SULLA SUSSISTENZA DEGLI ARTIFIZI E RAGGIRI CON INDUZIONE IN ERRORE DELLE PERSONE OFFESE

Dalle deposizioni delle persone offese escusse (Silvestri, Buosi, Moretto, Garbin), nonché dall'audizione di ulteriori investitori che hanno avuto a che fare con il Vidali per lo stesso progetto immobiliare del centro termale (Zennaro Massimo), è emersa

l'adozione da parte dell'odierno imputato, di un medesimo *modus operandi*, attraverso il quale il Vidali riusciva ad ottenere abilmente la fiducia dei possibili investitori ed utilizzava i medesimi artifici e raggiri per convincerli della sicurezza economica e della redditività dell'affare, riuscendo così a farsi corrispondere ingenti somme di denaro.

Prima di passare in rassegna gli specifici elementi da individuarsi quali artifici e raggiri realizzati, va difatti detto che di essi ha riferito pure il teste Zennaro Massimo, il quale non solo ha investito denaro proprio nella stipulazione di "convenzioni" per il futuro acquisto delle quote del terreno sul quale sarebbe dovuto sorgere il complesso alberghiero (per la consistente somma di 60.000 euro), bensì ha coinvolto nell'investimento, persuaso dal Vidali della bontà dell'affare, sia la compagna Stella Sandra che entrambi i genitori, con conseguente ingente danno patrimoniale per tutti loro.

Ebbene, dal racconto dello Zennaro sono emersi gli stessi identici elementi di persuasione, basati su dati falsi e rappresentazioni non veritiere della realtà, riferiti dalle odierne persone offese: anche lo Zennaro è stato avvicinato dal Vidali per la comune passione per la musica; anche a lui il Vidali aveva detto che si trattava del più grande affare della sua vita, che l'investimento era sicuro e che avrebbe guadagnato persino il triplo della somma investita; anche con lo Zennaro il Vidali aveva instaurato un rapporto confidenziale di amicizia, in modo da poter far leva sulla sua fiducia; anche allo Zennaro il Vidali prometteva infine la restituzione della somma mediante rateizzazione, promessa mai rispettata; anche a lui il Vidali inventava continue e fantasiose scuse per rimandare la consegna del dovuto; anche allo Zennaro il Vidali aveva detto che gli sarebbe convenuto non stipulare il definitivo, per evitare le spese notarili, tanto si trattava di investimento certo e a breve termine; anche allo Zennaro, per convincerlo ad investire, il Vidali aveva mostrato la *brochure* delle terme.

Plurimi e articolati sono, dunque, gli artifici e i raggiri utilizzati dal Vidali.

Falsi, in primo luogo, erano tutti i dati tecnici relativi allo stato del terreno, sulla base dei quali il Vidali aveva persuaso le persone offese all'investimento, fornendogli le informazioni di cui si è detto e di cui si trova traccia anche nelle e-mail acquisite e non disconosciute dall'imputato.

Sul punto veniva sentito, all'udienza del 2.7.2019, l'architetto Colucci, tecnico incaricato dal Silvestri di verificare in Comune lo stato del terreno.

In particolare, il Colucci riferiva di aver conosciuto il Vidali quando questi, quale promotore immobiliare, gli aveva mostrato il terreno di Jesolo sul quale affermava esserci un progetto di sviluppo immobiliare per la realizzazione di un complesso turistico comprensivo di terme e campi da golf.

Riferiva, inoltre, che il Vidali gli aveva trasmesso una scheda riassuntiva dello stato dell'area, datata 21.6.2013, sottoscritta dall'odierno imputato, nella quale il Vidali attestava essere già stati assegnati dal Comune ben 30.000 metri cubi, "dei quali 15.000 destinati ad uso residenziale + mc 3000 destinati ad uso ricettivo alberghiero + mc 12.000 destinati ad uso Wellness SPA" (v. doc. 27 della parte civile Silvestri) e indicava i tempi per iniziare l'edificazione in "sei mesi circa dalla presentazione del progetto".

Nello stesso documento il Vidali dichiarava che sarebbe stato "possibile edificare fin da subito 28.000mc nel comparto 32.2" e che sarebbe stato possibile altresì edificare i restanti 30.000mc "sul lotto Terme a condizione che i due distinti lotti risultino essere del medesimo proprietario investitore".

L'architetto Colucci riferiva che, in quel momento, non aveva svolto ulteriori accertamenti sulla veridicità delle informazioni, non avendo uno specifico interesse a farlo.

Successivamente, tuttavia, su incarico del Silvestri, l'architetto Colucci aveva svolto le opportune verifiche presso il Comune di Jesolo e scoperto che quanto attestato nella scheda riassuntiva del progetto era oggettivamente falso, atteso che le aree, contrariamente a quanto dichiarato dal Vidali, non erano assolutamente edificabili.

L'architetto Colucci, in altri termini, accertava che la situazione rappresentata dal Vidali alle persone offese non solo non rappresentava affatto l'effettiva realtà delle cose (essendo l'area priva di capacità edificatoria), ma nemmeno rappresentava una prospettiva realistica e concreta delle possibilità di sviluppo (essendo necessaria una approvazione di piani attuativi e concessioni edilizie; cfr. e-mail arch. Coluccio del 20.5.2014, doc. 16 parte civile Silvestri: "le aree evidenziate non esprimono assolutamente i valori di edificabilità descritti dai documenti in più fasi ricevuti da Giorgio Vidali").

In secondo luogo, la società Blu Immobiliare s.r.l., contrariamente a quanto dichiarato nella brochure che veniva esibita dal Vidali a tutte le persone offese per

convincerle all'investimento, non aveva affatto presentato al Comune il progetto necessario per poter dar corso all'iter autorizzativo dell'opera.

In altri termini, non era mai stato iniziato, né dal Vidali né dalla Blu Immobiliare s.r.l., alcun iter amministrativo per rendere edificabile quell'area.

Le osservazioni al P.A.T., in particolare, non erano mai state fatte in relazione al progetto di cui si discute, come verificato dall'architetto Colucci, incaricato dal Silvestri, e confermato dall'architetto Vallazza, incaricato in tempi recenti dalla stessa Blu Immobiliare s.r.l. e sentito come teste all'udienza del 21.1.2020, che appuravano entrambi come presso l'Ufficio Tecnico non esistesse nulla di quanto il Vidali aveva dichiarato.

Quanto al valore delle osservazioni al P.A.T., peraltro, quand'anche fossero state effettivamente presentate, come dichiarato dal Vidali ma smentito dall'istruttoria, in ogni caso non avrebbero potuto mai condurre alla concessione di una vera e propria edificabilità, essendo il P.A.T. un mero piano strategico, come ben spiegato all'udienza del 21.1.2020 dalla teste di parte civile Vitale Daniela, responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Cartografico del Comune di Jesolo.

Parimenti era falso l'altro importante dato tecnico indicato dal Vidali alle persone offese (e riscontrato dall'*e-mail* del 19.11.2010; v. doc. 6 di parte civile Silvestri), ovverosia che l'area da un punto di vista urbanistico sarebbe già stata censita al catasto urbano. Difatti, come verificato dai tecnici incaricati, emergeva che l'area era ancora censita come terreno agricolo.

La teste Vitale Daniela, del resto, confermava che nemmeno attualmente il terreno della Blu Immobiliare s.r.l. di cui si discute (mappale 766 781) è edificabile, essendo esaurita la potenzialità edificatoria dell'intero lotto (lotto S27) dagli immobili costruiti sul mappale 888 di proprietà del fratello dell'imputato, Vidali Filippo.

Quanto sopra non è smentito dalla produzione difensiva di una richiesta di maggiori volumi edificatori a firma dell'Arch. Danzo, depositata in Comune il 7.8.2007, che secondo la difesa integrerebbe le osservazioni al P.A.T. dichiarate dal Vidali, in quanto si tratta di una richiesta che non riguardava affatto il progetto di costruzione del complesso alberghiero e termale, bensì una diversa prospettazione di realizzazione di "biville di tipologia rurale [...] costituita da un unico edificio a pianta rettangolare a due piani fuori terra con presenza di un porticato" che, proprio per tale

progetto
mobiliare
zione al
ato dal
a stessa
aravano
li aveva
ro state
toria, in
propria
piegato
nsabile
persone
lvestri),
nsita al
area era
terreno
essendo
nmobili
. i
aggiori
07, che
dali, in
ruzione
one di
a pianta
per tale

ragione, appare del tutto non pertinente (v. doc. osservazioni al PAT e richiesta di modifica prodotto dalla difesa dell'imputato all'udienza del 2.7.2019).

Si tratta di osservazioni irrilevanti non solo perché riferite ad una richiesta di edificazione di immobili completamente diversi da un enorme complesso alberghiero ma, a monte, perché prive di qualsiasi valore strettamente giuridico, in quanto presentate in un momento in cui non vi era stata alcuna pubblicazione del P.A.T. e, conseguentemente, non si era aperta alcuna finestra temporale per la presentazione di osservazioni, tanto che il Comune nemmeno doveva rispondere, come del resto ammesso dalla stessa difesa in sede di discussione.

Si confrontino, sul punto, le deposizioni testimoniali raccolte e, in particolare, le dichiarazioni della teste Vitale, responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Jesolo, secondo cui: *"In questo periodo c'era il Piano Regolatore e basta, il Piano di Assetto del Territorio non era stato neanche adottato, quindi questi sono contributi che sono stati raccolti e archiviati, diciamo così"*. Nello stesso senso, la deposizione del teste Arch. Vallazza Enrico: *"quindi questo era l'unico documento depositato agli uffici che aveva un qualche valore. Ma in realtà non ha valore, perché è solo una richiesta che lascia il tempo che trova, fin tanto che non ci siano gli strumenti urbanistici attuativi che permettono questo"*.

Non era vero neppure che il Vidali, come riferito alla Garbin, aveva dovuto sostenere ingenti spese per portare avanti il progetto immobiliare e il suo iter burocratico.

Tale circostanza, difatti, è radicalmente smentita dall'analisi delle movimentazioni bancarie dei conti del Vidali effettuata dalla GDF, da cui risulta che l'unica spesa sostenuta in relazione al progetto di cui si discute, a fronte di una raccolta di investimenti per diversi milioni di euro, era costituita unicamente dal compenso versato all'architetto Danzo per la redazione della perizia di stima.

L'unica altra somma riferibile alla Blu Immobiliare s.r.l., infine, era costituita dal versamento di euro 28.000 a titolo di finanziamento socio (cfr. deposizione teste Recalenda e analisi flussi in uscita).

Altrettanto falsa era l'esistenza di un ruolo nell'affare della società Euroservice s.a.s., atteso che lo stesso fratello del Vidali dichiarava in dibattimento che né lui né la società Euroservice s.a.s., di cui questi era socio accomandatario, avevano mai avuto nulla a che fare con il progetto immobiliare del fratello (cfr. deposizione di Vidali Filippo, pag. 19 ud. 21.1.2020).

Come emerso dalla deposizione di Vidali Filippo, inoltre, l'odierno imputato non ha mai avuto l'abilitazione necessaria per svolgere l'attività di intermediazione immobiliare, tanto che il suo ruolo nella Euroservice s.a.s. era di semplice consulente. Parimenti fraudolenta era l'indicazione del coinvolgimento nel progetto di un gruppo denominato THHR che, contrariamente a quanto dichiarato dal Vidali, era semplicemente un "logo" inventato dall'odierno imputato, non collegato ad alcuna società o gruppo societario e nemmeno costituente un marchio registrato o anche solo di fatto, con conseguente oggettiva falsità dell'informazione inserita dal Vidali nella *brochure* esibita alle persone offese, secondo cui *"THHR è una compagnia internazionale specializzata in 'Trading' di Hotel e Residenze Prestigiose"* (cfr. deposizione di Vidali Filippo, pag. 16 ud. 21.1.2020, che smentisce altresì l'esistenza di sedi a *"Milano, Roma, Firenze, Padova, Venezia, Treviso, Pordenone"*, sempre menzionate nella *brochure* che l'imputato esibiva alle persone offese).

Non solo erano falsi, peraltro, i ruoli di Euroservice s.a.s. e della fantomatica THHR indicati nella *brochure*, ma persino le foto di immobili di lusso in essa inserite non rappresentavano affatto le attività né della inesistente THHR, né tantomeno della Euroservice s.a.s., che non aveva mai realizzato tali opere, come dichiarato in dibattimento dal socio accomandatario di quest'ultima, Vidali Filippo.

Quanto ai valori indicati nella perizia di stima dell'arch. Danzo, come dallo stesso dichiarato in sede di sommarie informazioni (acquisite nel presente giudizio *ex art. 512 c.p.p.* in ragione del decesso del dichiarante prima del dibattimento), il valore del terreno indicato sarebbe stato in realtà congruo, contrariamente a quanto indicato nella relazione di stima - ove veniva presentato come valore attuale del terreno - solo nell'eventualità in cui si fossero verificate le condizioni di edificabilità e di sviluppo urbanistico ipotizzate, e cioè solo nel caso in cui l'amministrazione avesse mutato la destinazione dell'area, eventualità oggettivamente impossibile in assenza dell'apertura di qualsiasi pratica burocratica a tal fine.

Danzo, inoltre, riferiva che nessun progetto era stato depositato presso il Comune di Jesolo e precisava che le relazioni da lui effettuate per Vidali Giorgio non gli erano mai state restituite sottoscritte da questo in qualità di amministratore della società proprietaria del terreno, al fine del loro successivo inoltro (cfr. s.i.t. del 5.5.2015 dell'architetto Danzo, *sub* doc. 22 della parte civile Silvestri).

7

non ha
iazione
ulente.
di un
ali, era
alcuna
anche
Vidali
ipagnia
sizione
sedi a
e nella

Aggiungeva il Danzo di avere anche lui consegnato soldi al Vidali per investimenti immobiliari non andati a buon fine, riuscendo però a farsi restituire i soldi versati, sebbene dopo molte insistenze.

Si accertava, del resto, che il terreno era stato acquistato dalla Blu Immobiliare s.r.l. nel 2006 per il prezzo totale di soli € 190.000 (cfr. contratto di acquisto registrato 6.12.2006) ed era iscritto nel bilancio della Blu Immobiliare per un valore pari a nemmeno 250.000 euro, mentre il Vidali, come accertato dalla Guardia di Finanza (v. prospetto riepilogativo all. 12 prodotto all'udienza del 2.7.2019 e deposizione teste Recalenda) aveva ceduto o promesso di cedere quote della Blu Immobiliare s.r.l., che possedeva esclusivamente il terreno di cui si discute, per un importo complessivo, da lui effettivamente introitato, pari a quasi 4 milioni di euro (precisamente 3.901.067,50 euro).

THHR
te non
o della
ato in
stesso
ex art.
ore del
dicato
o - solo
iluppo
tato la
ssenza

In ordine al valore effettivo del terreno, inoltre, appare significativa anche la deposizione del teste della difesa Zani Gianfranco, titolare di un gruppo di società immobiliari.

Questi, difatti, dichiarava in udienza di aver stipulato con il Vidali Giorgio un contratto preliminare per l'acquisto del 25% delle quote della Blu Immobiliare s.r.l. per il prezzo di soli 10 euro al metro quadro, prezzo che confermerebbe il valore totale del terreno di soli 260.000 euro (avendo questo una estensione di 26.000mq), trattandosi per l'appunto di terreno agricolo.

Il teste, peraltro, ha mostrato di confondersi più volte sia sulla natura del contratto stipulato (se preliminare o definitivo), sia sul dato temporale della sottoscrizione, sia, infine, sull'identità dei soggetti coinvolti nella stipulazione.

In ogni caso, lo stesso teste della difesa si dichiarava più volte ben consapevole della natura fortemente speculativa e aleatoria dell'intervento, a differenza di quanto rappresentato dal Vidali alle persone offese.

La natura altamente speculativa dell'affare, in contraddizione con le caratteristiche di sicurezza, concretezza e attualità dell'investimento presentate alle persone offese dal Vidali, veniva, del resto, ammessa anche dalla difesa in sede di discussione finale.

Peraltro, dalla convenzione preliminare prodotta dalla difesa all'udienza del 3.3.2020 (doc. 4), risulta documentalmente che il preliminare stipulato con il teste Zani conteneva una espressa condizione risolutiva in caso di mancata verifica della

"condizione sperata" consistente proprio nell'ottenimento dei volumi edificatori, del tutto assente nei preliminari stipulati con le persone offese.

Irrilevante appare, infine, quanto affermato dal teste Zani circa le future possibili prospettive che potrebbero aprirsi sul terreno a seguito di una perizia di un geologo (dott. Droli) che avrebbe in tempi recenti scoperto la presenza, nel sottosuolo del terreno di cui si discute, di una fonte di acqua calda che potrebbe essere in futuro utilizzata, qualora fossero ottenute le autorizzazioni necessarie, con incremento di valore del terreno.

A prescindere dalla realizzabilità o meno di tale nuovo progetto di sfruttamento del terreno, basato sulla sopravvenuta scoperta di fonti geotermiche, si tratta, difatti, di una eventualità che nulla ha a che vedere con il progetto di costruzione del complesso alberghiero presentato dal Vidali alle persone offese e sulla base del quale queste hanno acquistato o promesso di acquistare le quote della Blu Immobiliare s.r.l. e che, com'è di solare evidenza, è del tutto irrilevante al fine di valutare la rilevanza penale delle condotte tenute dall'odierno imputato.

Quanto al ruolo della Blu Immobiliare s.r.l., peraltro, atteso che nelle premesse della perizia Danzo si dava atto che l'incarico era stato conferito dal Vidali quale legale rappresentante della stessa, la Guardia di Finanza provvedeva ad acquisire tutta la documentazione societaria (verbali d'assemblea, note integrative, relazioni sulla gestione) al fine di verificare se vi fosse stata, da parte dell'assemblea, una delibera che incaricasse l'amministratore di procedere in tal senso, scoprendo che di una delibera assembleare non vi era alcuna traccia: non era difatti mai stato inserito nell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci la proposta di commissionare studi di fattibilità di un'opera del genere o di valutare il valore del terreno per l'eventuale presentazione al Comune di progetti di edificazione.

In altri termini, si verificava che la società Blu Immobiliare s.r.l., proprietaria del terreno agricolo sito in Jesolo, non si era mai interessata della fattibilità di un enorme progetto immobiliare quale quello millantato dal Vidali e, proprio per questo, non aveva speso a tal fine nemmeno un euro.

Come confermato dalla teste Vitale Daniela, del resto, la Blu Immobiliare s.r.l. non aveva mai, nemmeno in epoca successiva, presentato osservazioni al Comune di Jesolo per la realizzazione di un complesso alberghiero sul terreno di sua proprietà.

7

La Guardia di Finanza verificava, inoltre, che il Vidali, titolare nel 2009 del 63,5% delle quote della Blu Immobiliare s.r.l., ne aveva cedute il 30% nello stesso anno, con contratti definitivi registrati a VPM s.r.l., Bressanello Antonio, Miozzo Nicoletta, così rimanendo titolare di una partecipazione del 33,5%.

Nel 2013 il Vidali aveva poi provveduto a cedere al Silvestri il 19% delle proprie quote, in adempimento dei preliminari di vendita del 2010, rimanendo titolare del solo 14,5% delle partecipazioni.

Ebbene, a fronte di questa disponibilità, è emerso che il Vidali ha stipulato contratti preliminari di vendita per percentuali di capitale sociale di cui non disponeva più.

Fra questi, oltre al preliminare stipulato con il teste Zani, è emersa anche la stipulazione di un analogo contratto con Frasson Francesco, per il corrispettivo, anche questa volta versato anticipatamente, di € 890.000,00 (cfr. analisi Guardia di Finanza flussi in entrata e deposizione del teste della difesa avv. Ganz Daniele, ud. 4.2.2020).

In conclusione, sono ravvisabili nelle condotte poste in essere dal Vidali plurimi ed articolati artifici e raggiri, integranti gli estremi della truffa contrattuale, in quanto *"diretti a tacere o dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto"* (cfr. Cass. n. 32859/2012).

Ebbene, tale idoneità certamente hanno avuto tutte le false informazioni e le dissimulazioni della realtà sopra analizzate, le quali hanno determinato nelle persone offese la falsa convinzione che si trattasse di un investimento certo e dal sicuro e immediato ritorno economico.

- SULLA SUSSISTENZA DELL'INGIUSTO PROFITTO CON CORRELATIVO DANNO PATRIMONIALE E SUL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Appaiono altresì integrati gli ulteriori elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 c.p., avendo la condotta dell'imputato determinato le persone offese al compimento di atti di disposizione patrimoniale che non avrebbero compiuto in assenza dei molteplici artifici e raggiri posti in essere dal Vidali, con la doppia conseguenza della produzione di un danno patrimoniale in capo alle stesse e correlativo ingiusto profitto in capo all'imputato.

Quanto all'elemento del danno, si osserva che esso deve essere individuato, per pacifica giurisprudenza, nella lesione concreta – e non soltanto potenziale – alla sfera

patrimoniale della persona offesa, che abbia l'effetto di produrre la perdita definitiva del bene da parte della stessa (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 16/12/1998, n. 1, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva).

Ebbene, nella vicenda in esame è emerso come il Silvestri, il Buosi, il Moretto e la Garbin si siano determinati sia alla stipulazione dei contratti preliminari di compravendita delle quote della Blu Immobiliare s.r.l., sia alla successiva stipula del contratto definitivo di acquisto (il Silvestri) o alla stipulazione degli ulteriori accordi dilatori (il Moretto, la Garbin e il Buosi), per prezzi enormemente superiori al valore effettivo delle quote (integralmente corrisposti), solo ed esclusivamente a causa della falsa rappresentazione della realtà macchinata dal Vidali.

Tutte le persone offese, difatti, sono state indotte in errore dal Vidali sulla natura dell'investimento, che proprio per quanto rappresentatogli dall'imputato doveva essere sicuro e di rapida realizzazione, impegnandosi ad acquistare quote che, in assenza della condotta truffaldina dell'imputato, non avrebbero avuto alcun interesse ad acquistare, nemmeno per un prezzo inferiore, essendo loro intenzione quella di impiegare le proprie risorse economiche in affari a basso tasso di rischio e dal ritorno economico a breve termine.

In tema di truffa contrattuale, peraltro, è stato chiarito dalla Suprema Corte come sarebbe persino sufficiente, per la configurazione dell'elemento del danno patrimoniale, l'accertamento che il contraente sia addivenuto, a causa dello stato di errore prodotto dagli altrui artifici e raggiri, alla stipulazione del contratto che, senza quella condotta truffaldina altrui, non avrebbe invece concluso, così prescindendo persino dalla valutazione dell'esistenza di una effettiva diminuzione patrimoniale. (cfr. in tal senso Cass. pen. Sez. II Sent., 29/10/2008, n. 47623).

Nella vicenda in esame, in ogni caso, oltre all'assunzione di una obbligazione che le persone offese non avrebbero mai concluso, vi è oltretutto la concreta verifica di una consistente diminuzione patrimoniale in capo alle stesse, avendo queste sborsato ingenti somme di denaro per l'acquisto di beni dal valore sproporzionatamente inferiore.

Si osservi, difatti, che il Silvestri ha versato la somma complessiva di € 475.000, il Buosi la somma complessiva di € 75.000, il Moretto la somma complessiva di € 300.000 (ricevendone però poi 50.000 in restituzione), la Garbin la somma complessiva di € 25.000.

Come sarà evidenziato, si tratta di somme che, per plurime ragioni, non possono essere prese a diretto e definitivo riferimento per la precisa quantificazione del danno patrimoniale subito, dovendosi tener conto della esistenza di un valore effettivo, seppur enormemente inferiore, delle quote societarie, della avvenuta stipulazione, per il Silvestri, del definitivo e, per gli altri, di ulteriori accordi dilatori, nonché degli ulteriori comportamenti, anche delle stesse persone offese, suscettibili di aver inciso nella produzione del danno o nell'aggravamento delle sue conseguenze.

Si è, altresì, verificata la conseguenza dell'ingiusto profitto, in questo caso economico, in capo all'imputato Vidali Giorgio, avendo egli ottenuto la corresponsione di ingenti somme di denaro a fronte della stipulazione di contratti ottenuta per effetto della condotta truffaldina posta in essere, stipulazione, peraltro, che di per sé sarebbe sufficiente a configurare l'ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo (cfr. in tal senso Cass. pen. Sez. II Sent., 25/09/2018, n. 55170).

Quanto al momento consumativo dei reati di truffa contestati al capo C), premesso che per quanto concerne la procedibilità si tratta di fattispecie tutt'oggi perseguibili d'ufficio in ragione della presenza della circostanza aggravante comune del danno patrimoniale di rilevante gravità (ed osservato che sono acquisite le querele che le persone offese hanno comunque tempestivamente presentato), questo stesso Tribunale ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti, invitandole ad interloquire sul punto, alla luce della complessità dell'istruttoria e della mole dei documenti acquisiti.

Si osservi, difatti, che l'istruttoria dibattimentale espletata ha permesso di ricostruire con precisione sia le date in cui vi sono stati i pagamenti (a mezzo bonifici o assegni) da parte delle persone offese (Silvestri: ultimo pagamento, a titolo di versamento anticipato del corrispettivo per la cessione delle quote, il 28.3.2011; Buosi: il 7.2.2012; Moretto: 17.12.2009; Garbin: 10.2.2010), bensì anche le successive date in cui la perdita patrimoniale, sino ad allora solo potenziale, si è definitivamente prodotta nella sfera giuridica delle persone offese.

I predetti atti di disposizione patrimoniale, difatti, sono stati effettuati anticipatamente, per volontà delle parti, rispetto alla produzione degli effetti traslativi del contratto.

Proprio per tale ragione, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità che³ sarà esaminata, non identificano temporalmente il momento di cristallizzazione definitiva del danno patrimoniale subito e, di conseguenza, il momento di consumazione del reato.

Le persone offese, in altri termini, solo allo scadere del termine indicato negli ulteriori accordi stipulati o al momento dell'effettiva sottoscrizione del contratto traslativo, hanno definitivamente subito la perdita patrimoniale che sino ad allora era rimasta solo potenziale.

Il prodursi dell'evento di danno, in particolare, va individuato nel momento in cui la perdita patrimoniale delle persone offese ha assunto un carattere di stabilità o perché il Vidali si è reso definitivamente inadempiente all'obbligo di trasferire ai promissari acquirenti le quote o di riacquistarle al prezzo convenuto o perché ha effettivamente trasferito la titolarità di quote aventi un valore enormemente inferiore a quello promesso.

In particolare, dunque, il momento consumativo ~~era~~ individuato per Silvestri Silvestro alla data di effettiva stipulazione del contratto definitivo, ovverosia l'8.1.2013; per Buosi Luciano alla data di scadenza dei termini previsti per la stipulazione del definitivo o per il riacquisto delle quote, ovverosia il 31.1.2013; per Moretto Luca alla data di scadenza del termine previsto per la stipulazione del definitivo, ovverosia il 20.12.2013 (scadenza del termine per il riacquisto delle quote avvenuta il 30.9.2013); per Garbin Teresa alla data di scadenza del termine previsto per la stipulazione del definitivo, ovverosia il 31.3.2013 (termine per il riacquisto delle quote 26.12.2013).

È, difatti, principio di diritto pacificamente acquisito quello per cui il momento consumativo del delitto di truffa coincida con quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e che tale momento si verifichi all'atto dell'effettiva e definitiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente e correlativo danno (cfr., tra le tante, Cass. pen. Sez. II Sent., 24/01/2012, n. 18859).

Nella maggioranza dei casi tale principio, nelle ipotesi di truffa contrattuale comporta la coincidenza della data di consumazione con quella in cui la persona offesa abbia effettuato la propria prestazione e, dunque, nel caso di contratto d

vendita, abbia consegnato il bene dovuto o abbia corrisposto il prezzo pattuito, così producendosi l'evento di danno.

È altrettanto vero e costantemente affermato, però, che il reato può dirsi consumato solo ove tale spostamento patrimoniale abbia il carattere della definitività, criterio costantemente utilizzato per l'individuazione del momento consumativo e che ha condotto la giurisprudenza, ad esempio, a distinguere a seconda delle particolari modalità di funzionamento degli strumenti di pagamento più diffusi, proprio in ragione del diverso momento in cui la *deminutio patrimonii* diventa irreversibile (così distinguendo tra pagamenti a mezzo bonifici, a mezzo postepay ecc.).

Come da insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, difatti, il momento consumativo del reato di truffa – che segna il *dies a quo* della prescrizione – va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (cfr. Cass. 11102/2017 e S.U. 18/2000).

È questo stesso criterio di irreversibilità della perdita che conduce, nelle ipotesi di truffa posta in essere con uno schema che includa la stipulazione di un contratto preliminare di vendita, a individuare il momento consumativo del reato non in quello della effettiva corresponsione del denaro, che potrebbero essere stata anticipata rispetto agli effetti traslativi per volontà delle parti, bensì in quello, successivo, della definitiva perdita del bene promesso, in quanto solo in tale momento si realizza in modo conclusivo il danno patrimoniale in capo alla persona offesa.

In questo senso, difatti, la Suprema Corte ha recentemente statuito, proprio in un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, che "nel caso di un contratto preliminare di vendita, quand'anche il promissario acquirente abbia versato l'intero prezzo pattuito, il reato si consuma solo nel momento in cui si sia prodotto l'effettivo pregiudizio per il raggirato e, cioè, quando questi abbia perso definitivamente il bene non potendo più esercitare su di esso alcuna azione giudiziale" (Cass. pen. Sez. II Sent., 09/05/2018, n. 23080, pronunciata in un caso in cui si osservava che *"se è vero che l'imputato conseguì il profitto con il versamento dell'ultima rata il 31.1.2008, è anche vero che la persona offesa rimase danneggiata solo nel momento in cui l'imputato vendette*

l'immobile promesso in vendita e cioè nel momento in cui la persona offesa non poté p. vantare alcun diritto").

In altri termini, il danno si produce con stabilità, in capo alla persona offesa promissaria acquirente, solo nel momento in cui questa perde definitivamente la possibilità di tutelarsi sul bene oggetto del preliminare e solo in questo momento ha la consumazione del reato.

È dunque evidente come nel caso di specie il prodursi di un danno patrimoniale definitivo a carico delle persone offese non sia coincidente con il momento in cui queste hanno versato al Vidali i corrispettivi delle quote societarie promesse in vendita, perché tale esborso costituiva il versamento anticipato rispetto al prodursi dell'effetto traslativo del bene promesso in vendita (quote della società BI Immobiliare aventi il valore pattuito), effetto di cui è definitivamente mancata la realizzazione nelle successive date indicate, nelle quali sole può dirsi definitivamente consumato il reato di truffa e dalle quali sole può decorrere il *dies a quo* per calcolare il termine di prescrizione, non ancora compiuta.

- SULLA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO

Il compendio probatorio raccolto nel corso del presente giudizio ha, altresì, pienamente dimostrato la sussistenza in capo al Vidali dell'elemento soggettivo doloso richiesto dalla norma incriminatrice, potendosi ravvisare la prova della rappresentazione e volontà, da parte del Vidali, di tutti gli elementi costitutivi del reato, già nella stessa complessa articolazione degli artifici e raggiri posti in essere in un consistente lasso temporale.

Le stesse modalità delle condotte realizzate, peraltro, attestano l'intensità del dolo iniziale del Vidali, che ha continuato pervicacemente a mentire per anni alle persone offese; tale intensità emerge, altresì, dalle modalità dell'azione, particolarmente elaborate, avendo l'imputato utilizzato persino falsa documentazione e inesistenti nomi societari per fingere la concretezza e la sicurezza di un progetto immobiliare che, a tutto concedere, poteva essere un'intuizione speculativa allo stadio iniziale peraltro rivelatasi, sino ad oggi, del tutto fallimentare.

g

CAPI A) E B): SUL REATO CONTINUATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE IN
RELAZIONE AGLI ANNI DI IMPOSTA 2009 (A.a), 2010 (A.b) e 2012 (A.c) E DI
OMESSA DICHIARAZIONE IN RELAZIONE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2013 (B)

All'udienza del 2.7.2019 veniva sentito il teste del p.m. Recalenda Claudio, in servizio all'epoca dei fatti presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Jesolo, il quale riferiva in ordine alla indagini finanziarie da lui svolte a seguito della presentazione della denuncia querela da parte di Moretto Luca in data 5.5.2014.

Sulla base delle dichiarazioni del Moretto, dunque, la Guardia di Finanza verificava innanzitutto quali cessioni di quote societarie risultassero nella banca dati dell'anagrafe tributaria, appurando che le uniche cessioni registrate presso l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio risalivano al 2009 e al 2013.

Gli operanti accertavano, però, che il Vidali, nella dichiarazione relativa all'anno di imposta 2009 (da lui presentata in data 27.9.2010), non aveva dichiarato la plusvalenza introitata, mentre non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2013.

Venivano, altresì, svolti accertamenti bancari sui conti correnti intestati o comunque riconducibili al Vidali (in tutto 11), che consentivano di verificare l'effettivo ingresso nella disponibilità del Vidali delle ingenti somme corrisposte dagli acquirenti e dai promissari acquirenti delle quote societarie della Blu Immobiliare dal 2009 al 2014, e la loro successiva uscita dagli stessi conti per spese personali del Vidali.

Dall'analisi dei conti correnti del Vidali nel periodo citato, nello specifico, la Guardia di Finanza rilevava che questi partivano a saldo zero nel 2009, o persino in negativo, e finivano a saldo zero nel 2014, a seguito di prelevamenti per spese personali e versamenti in conti correnti di terzi.

La Guardia di Finanza, in particolare, procedeva ad un meticoloso ed analitico lavoro di ricostruzione di tutti i movimenti bancari, verificando volta per volta la causale dei bonifici risultante dagli estratti conto e catalogando tutti gli introiti per natura e tipologia dell'operazione sottostante, avendo cura di individuare e non tenere conto dei semplici giroconti (v. prospetti riepilogativi ma altresì *dvd* contenente gli estratti conto trasmessi dalle banche).

Nello specifico, la Guardia di Finanza accertava che, i ricavi entrati nei conti correnti del Vidali con causale relativa alla cessione di quote della Blu Immobiliare s.r.l. ammontavano:

- nel 2009, a complessivi € 1.317.210,00 - tra i quali risultavano anche i 300.000 euro versati da Moretto Luca;
- nel 2010 a complessivi € 769.347,50 - tra i quali risultavano anche i 25.000 euro versati da Garbin Teresa e i 382.000 euro versati in quell'anno da Silvestri Silvestro, v. doc. 3, 7 e 8 di parte civile Silvestri; dichiarazione presentata il 22 settembre 2011 senza loro inserimento;
- nel 2011 a complessivi € 153.000 - tra i quali anche 50.000 euro versati da Silvestri Silvestro il 21.3.2011;
- e nel 2012 a complessivi € 1.661.600,00 - tra i quali anche 72.500 euro versati da Buosi Luciano, atteso che i residui 2.500 che il Buosi avrebbe dovuto versare venivano compensati con un suo credito preesistente; dichiarazione presentata il 26.9.2013 senza loro menzione (v. prospetto riepilogativo prodotto *sub* all. 12 all'udienza del 2.7.2019 e analisi dei flussi in entrata prodotta *sub* all. 10 alla stessa udienza).

Come specificato dal teste Recalenda, la ragione dei versamenti emergeva in quanto specificata dai vari traenti nelle causali dei bonifici effettuati e veniva puntualmente riportata nei prospetti prodotti in udienza, che difatti, alla colonna "causale - descrizione", riportano le indicazioni risultanti dagli estratti conto bancari acquisiti, tra i quali "cessione quote Blu Immobiliare s.r.l.", ma anche "dividendi anticipo", "dividendi acconto", "compenso socio", "contratto di mandato" ed altri.

Per le somme versate mediante assegni, invece, la Guardia di Finanza procedeva a sentire a sommarie informazioni le persone che risultavano averli emessi e provvedeva anche ad acquisire la copia degli assegni, come precisato dal teste Recalenda, così individuando con certezza la ragione della loro emissione ed indicandola nei già citati prospetti riepilogativi.

Va detto che veniva, inoltre, sentito, all'udienza del 2.7.2019, il teste Zennaro Massimo, il quale dichiarava di aver stipulato preliminari di compravendita di quote della Blu Immobiliare per un totale, ancora dovutogli dal Vidali, di 60.000 euro e riferiva che la sua compagna, Stella Sandra, per la stessa ragione ancora avanzava dal Vidali all'incirca 40.000 euro.

Si tratta di cifre che trovano puntuale riscontro nel versamento di assegni emergenti dagli estratti conto bancari, riepilogato nel prospetto riepilogativo dei flussi in entrata (all. n. 10 prodotto all'udienza del 2.7.2019).

Venivano dunque individuate, anno per anno, diverse aree di ricavi non dichiarati:

- quelli derivanti dalla cessione di quote della Blu Immobiliare s.r.l. (punti 1 dei capi di imputazione);

- quelli derivanti da somme consegnate al Vidali per l'effettuazione di altri investimenti (punti 2 dei capi di imputazione);

- quelli derivanti dalle partecipazioni e cariche societarie del Vidali a titolo di dividendi, compensi per l'attività di amministratore, incassi SIAE (punti 3 dei capi di imputazione);

- si catalogavano a parte, infine, i versamenti in contanti rintracciati sui conti, sulla cui provenienza non erano state possibili altre specificazioni (punti 4 dei capi di imputazione).

La Guardia di Finanza provvedeva altresì, nella propria analisi dei dati bancari, ad individuare i movimenti in uscita dai conti correnti riconducibili al Vidali, verificando e tenendo conto delle parziali restituzioni delle somme effettuate ai firmatari di convenzioni per preliminari di cessione di quote della Blu Immobiliare s.r.l. o ad altre persone che gli avevano consegnato capitali per fare diversi investimenti (punti 5 dei capi di imputazione).

Infine, per quanto concerne le annualità per le quali risultava essere stata presentata la dichiarazione, la Guardia di Finanza provvedeva, nel conteggio finale degli elementi attivi non indicati, a detrarre dal totale quanto risultava essere già stato inserito in dichiarazione (punti 6 dei capi di imputazione).

Dal conteggio sopra descritto emergeva, pertanto, che nella dichiarazione relativa all'anno 2009 (capo A.a), il Vidali risultava avere indicato elementi attivi per un ammontare inferiore a quello realmente percepito per l'importo complessivo di maggiori redditi non dichiarati pari ad € 1.247.733,77, con **imposta evasa pari ad € 537.298,00** e con ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti di molto superiore al 10% degli elementi attivi indicati, con superamento dunque delle soglie di punibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000.

Per quanto concerne il capo di imputazione A.a), come rilevato dalle stesse parti in sede di conclusioni, appare tuttavia ampiamente maturato il termine massimo di prescrizione del reato, compiuto in data 27 marzo 2018 (anni 7 mesi 6 decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione, in assenza di cause di sospensione, non essendo applicabile l'art. 17 c. 1 *bis* d.lgs. 74/2000), sicché deve essere

pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, non sussistendo i presupposti per una pronuncia ex art. 129 c. 2 c.p.p. alla luce di quanto sopra evidenziato, nonché del processo verbale di constatazione e dell'accertamento con adesione per l'anno di imposta 2009 inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Con riferimento, invece, all'anno di imposta 2010 (capo A.b), la Guardia di Finanza accertava che nella dichiarazione presentata il 22.9.2011 non erano stati inseriti elementi attivi riscontrati per l'importo totale di € 801.394,84, con conseguente evasione di imposta superiore alla soglia di € 150.000 (imposta evasa pari ad 344.823,00) e superamento anche del parametro del 10% degli elementi attivi indicati (pari a soli € 42.659).

In particolare, dalle analisi della Guardia di Finanza sui conti correnti riferibili a Vidali, perché a lui intestati o cointestati, risultavano accreditati, nel corso dell'anno 2010, per complessivi € 1.118.667,09, di cui: € 769.347,50 corrispondenti ad introiti derivanti dalla cessione o dalla promessa di cessione di quote della Blu Immobiliare s.r.l.; € 287.542,59 per altri investimenti; € 2.400 per compenso socio; € 59.377,00 corrispondenti a versamenti di contanti.

Nel corso dello stesso anno 2010 la Guardia di Finanza verificava la presenza di addebiti, sui medesimi conti correnti, per l'importo complessivo di € 297.453,25, che venivano detratti al fine del calcolo degli elementi attivi sottratti all'imposizione.

Per l'anno 2012 (capo A.c) si verificava inoltre che l'ammontare dei redditi non dichiarati era pari persino ad € 811.270,41, con conseguente imposta evasa per 348.162,00, importo superiore alla soglia di punibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 74/2000 e con ampio superamento, altresì, del 10% dell'ammontare complessivo dei redditi complessivi indicati in dichiarazione (presentata in data 26.9.2013), pari a appena 24.248 euro.

In particolare, dalle analisi della Guardia di Finanza sui conti correnti riferibili a Vidali, perché a lui intestati o cointestati, risultavano accreditati, nel corso dell'anno 2012, per complessivi € 1.903.230,38, di cui: € 1.661.600,00 corrispondenti ad introiti derivanti dalla cessione o dalla promessa di cessione di quote della Blu Immobiliare s.r.l.; € 172.050,00 per altri investimenti; € 16.740,38 per anticipo dividendi liquidazioni diritti SIAE; € 52.840,00 corrispondenti a versamenti di contanti.

Nel corso dello stesso anno 2012 la Guardia di Finanza verificava la presenza di addebiti, sui medesimi conti correnti, per l'importo complessivo di € 1.293.276,58, che venivano detratti al fine del calcolo degli elementi attivi sottratti all'imposizione. Si precisa sin d'ora che, per quanto concerne i reati di dichiarazione infedele contestati in relazione agli anni di imposta 2010 e 2012 (il 2011 non è contestato in ragione del mancato superamento della soglia di punibilità), non appare invece compiuto il termine prescrizione, essendo applicabile l'art. 17 c. 1 bis del d.lgs. 74/2000 (che ha innalzato il termine massimo di prescrizione per la fattispecie in esame ad anni 10), entrato in vigore il 17 settembre 2011 e dunque anteriormente alla data di presentazione delle suddette dichiarazioni.

La Guardia di Finanza rilevava, infine, con riferimento all'anno di imposta 2013 (capo B), che il Vidali non aveva presentato alcuna dichiarazione, nonostante dall'analisi dei conti risultasse la percezione di redditi per l'importo complessivo di € 225.828,36, con conseguente determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa in € 90.276,00, ampiamente superiore alla soglia di punibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000.

In particolare, dalle analisi della Guardia di Finanza sui conti correnti riferibili al Vidali, perché a lui intestati o cointestati, risultavano accrediti, nel corso dell'anno 2013, per complessivi € 238.828,36, di cui: € 207.550 corrispondenti ad introiti derivanti da accordi immobiliari; € 2.113,36 per anticipi dividendi e liquidazione diritti SIAE; € 29.165,00 corrispondenti a versamenti di contanti.

Nel corso dello stesso anno 2013 la Guardia di Finanza verificava la presenza di addebiti, sui medesimi conti correnti, per l'importo complessivo di € 13.000, che venivano detratti al fine del calcolo degli elementi attivi sottratti all'imposizione.

Ciò premesso ritiene il Tribunale che non sia corretta la comprensione, ai fini della determinazione della base imponibile su cui calcolare l'imposta evasa, di tutte le somme considerate dalla Guardia di Finanza.

L'impostazione fatta propria dalla pubblica accusa, difatti, parte dal presupposto che tutte le somme delle quali il Vidali abbia beneficiato, perché entrate a qualsiasi titolo nei suoi conti correnti e rimaste nella sua disponibilità, siano elementi attivi di reddito da dichiarare.

Tale impostazione, tuttavia, non è corretta e non tiene conto dell'inutilizzabilità, nel processo penale, delle presunzioni legali tributarie.

Nello specifico, è senza dubbio corretta la considerazione, come componenti positivi di reddito, delle somme introitate dal Vidali quali corrispettivi per la promessa di cessione (o per la cessione) delle quote della Blu Immobiliare s.r.l., nonché delle somme ricevute per altri investimenti e per dividendi societari o comunque derivanti da partecipazioni societarie o ruoli amministrativi rivestiti trattandosi di somme che rientrano nelle diverse categorie di reddito previste dalla legge tributaria (per la quale, del resto, rientrano nei redditi diversi, in via residuale, anche i proventi da reato).

Come già sopra evidenziato, si tratta di somme entrate nei conti correnti riferibili al Vidali per mezzo di bonifici o assegni, analizzati dalla Guardia di Finanza attraverso approfonditi accertamenti bancari e acquisizione di tutti gli estratti conto, con ulteriore verifica, per quanto concerne gli assegni, la cui causale poteva non emergere espressamente dalla documentazione bancaria, consistita sin dall'inizio nell'assunzione a sommarie informazioni dei traenti che nell'acquisizione degli assegni emessi.

L'odierno imputato, del resto, ha scelto di non sottoporsi all'esame, così rinunciando ad apportare all'istruttoria elementi conoscitivi diversi e distonici rispetto a quanto emergente documentalmente dall'analisi dei movimenti bancari riferibili ai propri conti.

Nulla di diverso, peraltro, ha dedotto la difesa dell'imputato, che non ha affatto contestato la corrispondenza delle somme suddette a quelle incassate dal Vidali per la sua attività di raccolta presso terzi di somme per l'effettuazione di investimenti immobiliari di varia natura, limitandosi invero a contestare la doverosità della loro dichiarazione, in quanto somme raccolte a fronte delle conclusioni di contratti preliminari e non definitivi di trasferimento.

Appare opportuno precisare, sul punto, che non colgono nel segno le osservazioni difensive relative alla natura di contratto preliminare di alcune delle convenzioni stipulate dal Vidali in relazione alle quote della Blu Immobiliare s.r.l. o per altri investimenti.

Difatti, vigendo il principio di cassa per i redditi derivanti dalle plusvalenze di cui sopra, il possesso dei redditi si perfeziona, sotto il profilo tributario, con la movimentazione finanziaria, ovverosia con l'effettivo incasso del denaro.

Stesso principio di cassa, inoltre, vale per tutti i redditi di capitale, tra i quali rientrano anche i dividendi da partecipazioni societarie, i quali quindi devono essere dichiarati dal loro percettore e tassati quando il contribuente incassa finanziariamente gli importi considerati.

Diversamente, invece, per quanto concerne i versamenti in contanti rilevati sui conti correnti dell'imputato, non sono emersi ulteriori elementi che possano riscontrare la presunzione (tributaria) della loro natura reddituale.

Va evidenziato, difatti, che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie (tra le quali quella contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, che configura come ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari) non possono dispiegare automatico effetto probatorio nell'ambito del processo penale, in cui non può ammettersi alcuna inversione dell'onere, incombente sulla pubblica accusa, di una dimostrazione piena, ancorché basata prove indiziarie, della sussistenza dell'illecito penale (in tal senso, recentemente, Cass. 26274/18).

Tali elementi presuntivi, dunque, assumono il valore di dati di fatto che devono essere valutati dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, dovendo questi autonomamente valutare la sussistenza dell'illecito prescindendo dagli esiti del contenzioso tributario (Cass. n. 5490/2008).

I necessari elementi di riscontro non sono, tuttavia, emersi nel corso del presente giudizio, non essendo stati acquisiti né distinti elementi di prova, né altre presunzioni aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Devono, dunque, essere ridotti gli importi indicati in imputazione delle somme corrispondenti ai versamenti in denaro effettuati dal Vidali sui propri conti correnti, per l'assenza di ulteriori indizi che possano confermare la natura reddituale di tali somme.

Ne discende che gli importi relativi agli accrediti di cui ai capi di imputazione andranno ridotti dell'importo corrispondente ai versamenti in contanti rinvenuti nei conti del Vidali.

Tale circostanza, come sarà evidenziato, non influisce però sul superamento della soglia di punibilità e, di conseguenza, sull'integrazione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione contestati nell'imputazione.

Così, per l'anno 2010 (capo A.b), risultano accreditati complessivamente ammontare ad € 1.059.290,09, cui vanno detratti addebiti (secondo l'amplessimo criterio di favore adottato dalla Guardia di Finanza, che ha considerato come costi tutte le uscite dai conti del Vidali) per € 297.253,25 e la somma indicata in dichiarazioni del Vidali per quell'anno (€ 42.659,00), giungendosi così a determinare il maggior reddito percepito dall'imputato e non dichiarato con la presentazione della dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2010 in € 719.377,84, con conseguente **evasione di imposta pari ad € 308.315,42** (in applicazione delle aliquote di legge, con superamento della doppia soglia di punibilità di € 150.000 e del 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi non dichiarati).

Sulla base dello stesso criterio va dunque, nell'anno 2012 (capo A.c), rideterminata a ribasso **l'imposta evasa in € 226.781,97** (con superamento della doppia soglia di punibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000), tenuto conto di accrediti totali per € 1.850.390,38 (€ 1.661.600 + € 172.050 + € 16.740,38), addebiti per € 1.293.276,58 (sempre in applicazione del largo criterio favorevole adottato dalla Guardia di Finanza) e dell'importo già dichiarato di € 24.248,00, così determinandosi il maggior reddito percepito dall'imputato e non dichiarato con la presentazione della dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2012 in € 532.865,80.

Per quanto concerne, infine, il reato di omessa dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2013 (capo B), l'importo complessivo degli accrediti ammonta ad € 209.663,36 (207.550 + 2.113,36), cui vanno detratti addebiti per € 13.000, con conseguente determinazione del reddito percepito dal Vidali e non dichiarato in € 196.663,36 ed **imposta evasa pari ad € 77.735,24**, superiore alla soglia di punibilità di € 50.000 euro di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000.

Nessun dubbio, inoltre, sussiste in ordine all'accertamento della sussistenza del dolo specifico richiesto dalle norme incriminatrici, rivelato non solo in relazione al fatto che la condotta di infedele dichiarazione e di omessa dichiarazione si è estesa a più annualità, ma anche in considerazione dell'entità molto elevata dell'imposta evasa e della relazione dell'evasione con la mancata dichiarazione di ingenti somme che costituivano i profitti derivanti dalla commissione dei reati di truffa.

- TRATTAMENTO SANZIONATORIO

In punto di determinazione della pena, sono riconoscibili al Vidali le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., come richiesto anche dalla pubblica accusa in sede di discussione finale, dovendosi tener conto sia della sua incensuratezza che delle parziali restituzioni di somme effettuate.

Sussistono altresì le aggravanti contestate in relazione al capo C (artt. 61 n. 5 e n. 7 c.p.).

Quanto all'aggravante della rilevante entità del danno patrimoniale cagionato di cui all'art. 61 n. 7 c.p., è pienamente emersa dall'istruttoria dibattimentale espletata la gravità oggettiva e soggettiva del pregiudizio patrimoniale subito dalle persone offese con la sottrazione delle ingenti somme sopra singolarmente evidenziate, sia perché si tratta di importi così elevati da integrare di per sé l'aggravante contestata, sia perché la sussistenza di questa è confermata dalle condizioni economiche, ordinarie o persino precarie, di talune delle persone offese.

Quanto, inoltre, all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., è parimenti ampiamente emersa dall'istruttoria dibattimentale la sussistenza della stessa in relazione alle truffe commesse ai danni di Moretto Luca e Garbin Teresa, dovendosi viceversa escludere la sussistenza dei presupposti per riconoscere una condizione di minorata difesa in relazione alle persone offese Silvestri e Buosi.

Solo per il Moretto e la Garbin, difatti, sono ampiamente emerse le circostanze atte a dimostrare un concreto ed effettivo approfittamento, da parte dell'imputato, della condizione di minorata difesa in cui le persone offese suddette versavano, per le gravi condizioni psicofisiche del Moretto (atroci dolori fisici per la perdita di entrambe le gambe, condizione psicologica di frustrazione e sofferenza costantemente manifestata dal Moretto all'imputato, dipendenza da antidolorifici a base di oppiacei con minore lucidità, rapporto di amicizia e grande confidenza instaurato) e per l'età avanzata della Garbin, nonché per la fiducia da essa naturalmente riposta in una persona che frequentava la sua casa e si fingeva amica del figlio e che con lei si comportava "*come un angelo*", dimostrando grande interessamento per la loro situazione di vita, estremamente problematica, essendosi attivata fattivamente per accelerare le pratiche di liquidazione dell'ingente risarcimento riconosciuto al Moretto.

Si tratta di condizioni di debolezza non solo oggettivamente sussistenti, ma il cui specifico approfittamento emerge concretamente dalle modalità della condotta posta in essere dal Vidali, che ha sapientemente sfruttato le fragilità del Moretto e della Garbin, riuscendo, facilitato in questo dalle evidenziate debolezze, a conquistare la loro fiducia e farsi corrispondere persino tutto quello che avevano, lasciandoli senza alcuna risorsa residua.

Ciò detto si ritiene di poter operare *ex art. 69 c.p.* un giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze di segno opposto, valutandole complessivamente bilanciabili in tal senso, in ragione della loro pari pregnanza.

Va riconosciuta la sussistenza dell'unicità del delitto criminoso tra tutti i reati commessi e, dunque, sia internamente alle truffe di cui al capo C), che in relazione a reati fiscali di cui ai capi A.b), A.c) e B), essendo evidente la connessione teleologica tra l'evasione delle imposte realizzata attraverso le infedeli e l'omessa dichiarazione dei redditi e la commissione nei medesimi anni di truffe attraverso le quali l'imputato introitava ingenti redditi che non dichiarava.

Ciò premesso si ritiene congrua, alla luce dei criteri di giudizio di cui all'art. 133 c.p. determinare la pena finale in anni 2 mesi 9 di reclusione, calcolata nel modo seguente:

- pena base per la violazione più grave di cui al capo A.b) (violazione più grave tenuto conto delle cornici edittali vigenti all'epoca dei fatti per i reati contestati considerato altresì il giudizio di equivalenza operato, con conseguente considerazione, per il capo C, della cornice edittale di cui al c. 1 dell'art. 640 c.p. anni 1 mesi 6 di reclusione, discostandosi dal minimo edittale di anni 1 allo: previsto in ragione dell'entità oltremodo ingente dei maggiori redditi non dichiarati e di conseguenza dell'ammontare più che consistente dell'imposta evasa (di molto superiore persino alla più favorevole soglia di punibilità di € 150.000 introdotta dalla riforma del 2015), nonché della modalità spregiudicate della condotta tenuta dall'imputato, che ha dichiarato un ammontare di redditi del tutto irrisorio rispetto a quelli effettivamente percepiti, nonché considerato che si trattava, per una gran parte, di proventi derivanti dalla commissione dei reati di truffa di cui al capo C);
- pena aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 3 di reclusione per la dichiarazione infedele di cui al capo A.c) e di mesi 2 di reclusione per l'omessa dichiarazione di cui al capo B) (sempre tenuto conto della cornice edittale più favorevole vigente prima

della modifica del 2015), aumenti ritenuti congrui in considerazione delle rispettive entità dell'imposta evasa, in entrambi i casi comunque considerevoli, giungendosi così alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione;

- pena ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 3 di reclusione per il reato di truffa di cui al capo C) commessa ai danni di Silvestri Silvestro (cfr. Sezioni Unite 40983/2018), considerati: l'enormità della disposizione patrimoniale effettuata, pari ad € 475.000, dovendosi comprendere anche la piccola parte materialmente non versata perché compensata con annullamento di altri crediti; le modalità estremamente articolate degli artifici e raggiri realizzati dal Vidali per indurre in errore una persona per nulla sprovveduta perché abituata ai traffici commerciali; la durata della condotta truffaldina, articolatasi persino in più anni; il comportamento tenuto dall'imputato successivamente alla commissione del reato, volto ad impedire alle persone offese di scoprire di essere state vittima di un raggiro attraverso le continue false rassicurazioni e informazioni che venivano date e la promessa di recessi che non veniva mai mantenuta; la particolare intensità del ~~dolo~~ dolo dimostrata proprio dalla complessità della macchinazione realizzata;

- pena parimenti aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 3 di reclusione per il reato di truffa di cui al capo C) commessa ai danni di Moretto Luca (cfr. Sezioni Unite 40983/2018), considerati: l'entità, anche in questo caso enorme, della disposizione patrimoniale effettuata, pari ad € 300.000 corrispondenti all'integrale ammontare del risarcimento che il Moretto aveva ricevuto, grazie anche all'aiuto strumentale del Vidali, per la perdita di entrambe le gambe e che costituiva il suo intero patrimonio, totalmente azzerato a seguito della truffa; le modalità spregiudicate della condotta realizzata dal Vidali per indurre in errore il Moretto attraverso lo sfruttamento del rapporto di amicizia che quest'ultimo credeva esistesse, con la conquista della fiducia della persona offesa attraverso la dimostrazione di empatia nei momenti psicologicamente più difficili; la durata della condotta, protrattasi per più anni e proseguita pervicacemente al fine di mascherare la commissione del reato; la particolare intensità del dolo dimostrata proprio dalla spregiudicatezza della condotta tenuta e dalla complessità della macchinazione realizzata;

- pena ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi 2 di reclusione per il reato di truffa di cui al capo C) commesso ai danni di Garbin Teresa (cfr. Sezioni Unite 40983/2018), in ragione dell'entità dello spostamento patrimoniale effettuato (€

25.000), somma che costituiva per la persona offesa la totalità dei propri risparmi e che era stata dalla stessa ottenuta quale risarcimento per un incidente occorso alcuni anni prima, nonché della scaltrezza dimostrata dall'imputato nell'approfitte dell'età avanzata della vittima e nella fiducia che questa riponeva in lui in quanto frequentatore abituale della sua casa e amico del figlio che si prodigava per aiutare entrambi, vista la loro difficile situazione, così prospettandogli un investimento sicuro e redditizio per propri risparmi e considerata, altresì, la pervicacia dimostrata nel mantenimento del proposito criminoso;

- pena infine aumentata ex art. 81 cpv. c.p. sempre di mesi 2 di reclusione per il reato di truffa di cui al capo C) commesso ai danni di Buosi Luciano (cfr. Sezioni Unite 40983/2018), aumento ritenuto congruo in considerazione dell'entità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, di ben € 75.000, nonché delle complesse modalità della condotta, dimostrative di una grande capacità di manipolazione della vittima, avendo il Vidali fatto leva sul rapporto di amicizia che lo legava al Buosi e che coinvolgeva anche le rispettive famiglie, e di una pianificazione disinvoltata dell'illecito, attestanti una più che significativa capacità a delinquere dell'imputato, così giungendosi alla pena finale di anni 2 mesi 9 di reclusione.

All'affermazione di responsabilità dell'imputato segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, in ragione dell'entità della pena inflitta.

La responsabilità penale per i reati di cui ai capi A.b), A.c) e B) comporta, altresì, l'applicabilità delle pene accessorie individuate dall'art. 12 del d.lgs. 74/2000.

Ne discende l'applicazione dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria nonché la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del c.p. nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di 15 giorni.

Ne discende, altresì, l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese dell'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione temporanea dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, la cui durata va determinata, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. sopra evidenziati, in anni 1 ciascuna.

A norma dell'art 1, comma 143, della legge 244/2007, il cui precetto è oggi contenuto, con continuità normativa, nell'art. 12 bis del d.lgs. 74/2000, deve essere, altresì, obbligatoriamente disposta la confisca, anche per equivalente, delle somme pari alle imposte evase, essendo il profitto dei reati di cui ai capi A.b), A.c) e B) costituito dal risparmio fiscale frutto dell'infedele o dell'omessa dichiarazione (Cass. 8972/2010), con la precisazione che la confisca delle somme che venissero rinvenute nella disponibilità del Vidali, avverrà, alla luce della fungibilità del denaro, in forma specifica sul profitto diretto e non per equivalente (Cass. 41073/2015), non occorrendo, peraltro, proprio alla luce della particolare natura del bene, la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca ed il reato (Sez. Un. 31617/2015).

In applicazione dei dati sopra riportati va, dunque, disposta la confisca a carico dell'imputato della somma di € 612.832,64 (pari alla somma dell'IRPEF evasa negli anni di imposta 2010, 2012 e 2013).

- SULLE STATUZIONI CIVILI

L'imputato va, altresì, condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Silvestri Silvestro, Moretto Luca e Garbin Teresa, pur dovendosi rimettere le parti dinanzi al giudice civile per la precisa quantificazione delle singole voci di danno, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e di difesa.

Difatti, pur essendo emersa, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la realizzazione, da parte dell'imputato, di condotte sicuramente foriere di ingente danno sia patrimoniale che non patrimoniale, non è possibile, nell'odierno giudizio, procedere ad una precisa liquidazione del *quantum* delle diverse poste risarcitorie allegiate dalle parti civili in sede di costituzione e ribadite nelle conclusioni scritte ritualmente depositate in sede di discussione finale.

Si ritiene, in particolare, che in relazione a tutte le voci di danno individuate dalle parti civili (patrimoniale e non patrimoniale, *sub specie* di danno morale) sia stata accertata la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso realizzato dall'imputato (elemento di per sé legittimante una condanna generica) e che, per quanto concerne entrambe le poste di danno, sia stata raggiunta la prova non solo dell'esistenza dei pregiudizi lamentati, bensì anche di un loro ammontare quantomeno fino all'importo che sarà precisato.

Quanto alla necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice civile per l'esatta quantificazione dei danni lamentati, va rilevato che per quanto concerne il danno patrimoniale subito, incidente di riflesso, però, anche sulla determinazione del *quantum* del danno morale, esso non può essere individuato, *sic et simpliciter*, nella somma corrisposta dalle persone offese al Vidali per l'acquisto delle quote della Blu Immobiliare s.r.l., eventualmente al netto delle restituzioni.

Si ritiene, difatti, che ai fini della liquidazione del danno debba quantificarsi con precisione il reale valore commerciale delle quote al momento della stipulazione del contratto preliminare e al momento dei successivi accordi intervenuti tra le parti, valore non emerso con esattezza nel presente giudizio penale, al fine di tenerlo in debita considerazione nella determinazione dell'ammontare del pregiudizio economico subito, nel quale, inoltre, potrebbero rientrare anche altri aspetti patrimoniali legati alla mancata disponibilità, negli anni, delle somme versate, che avrebbero potuto essere altrove utilmente investite.

Sempre ai fini di un'esatta quantificazione del danno, inoltre, appaiono dover trovare opportuna valutazione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., anche alcune condotte tenute dalle stesse persone offese nello svolgersi della vicenda e nella determinazione dell'aggravamento delle conseguenze patrimoniali negative.

Si tratta di aspetti tutti che non rilevano ai fini della determinazione della sussistenza del reato e il cui impatto sulla quantificazione del danno dovrà essere valutato nella sede a ciò propriamente deputata.

Va comunque liquidato alle parti civili, a titolo di provvisionale, *ex lege* immediatamente esecutiva, un importo corrispondente al danno che si ritiene già ampiamente provato all'esito del presente giudizio.

Vanno dunque liquidate alle costituite parti civili, a titolo di provvisionale, *ex lege* immediatamente esecutiva, i seguenti importi, per i quali appare già raggiunta la prova e che rientrano oltretutto nell'ambito del danno prevedibile in rapporto a quelli già accertati (e dunque senza nemmeno obbligo di espressa motivazione, v. ex plurimis Cass. Sez. VI n. 49877/2009): alla parte civile Silvestri la somma complessiva di € 220.000, di cui € 200.000 a titolo di danno patrimoniale ed € 20.000 a titolo di danno morale; alla parte civile Moretto la somma complessiva di € 220.000, di cui € 200.000 a titolo di danno patrimoniale ed € 20.000 a titolo di danno morale; alla parte

civile Garbin Teresa la somma complessiva di € 20.000, di cui € 15.000 a titolo di danno patrimoniale ed € 5.000 a titolo di danno morale.

La quantificazione del danno nei termini anzidetti è stata operata alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale in punto di valore indicativo dei terreni agricoli (non emerso però, in relazione ai diversi tempi di svolgimento della vicenda, con precisione tale da consentire una globale liquidazione), nonché dalle risultanze dell'istruttoria in punto di costo effettivo di acquisto del terreno da parte della Blu Immobiliare s.r.l., di valore indicato nella sua iscrizione nel capitale sociale e della giurisprudenza in materia di danno morale, trattandosi di un pregiudizio concretizzatosi in ragione della commissione dei comportamenti criminosi accertati, ritenuto per tale importo provato in ragione della durata delle condotte delittuose e dell'ammontare ingente delle perdite subite, influente sull'entità delle sofferenze derivanti alle persone offese dalla commissione del reato.

È stato difatti accertato, nel presente giudizio, come l'imputato abbia sfruttato per anni la fiducia che le persone offese riponevano in lui, rassicurandole sulla sicurezza del loro investimento e continuando a mentire sullo sviluppo del progetto, fino alla tremenda scoperta di essere stati privati di tutto ciò che avevano, con la grande sofferenza che ne è derivata.

Le differenze quantitative delle provvisionali liquidate alle distinte parti civili tengono conto, sotto il profilo patrimoniale, della differente situazione tra chi, come il Silvestri, ha poi stipulato il contratto definitivo, ottenendo quindi un diritto di proprietà delle quote, e chi invece, come il Moretto e la Garbin, non ha mai acquistato alcun diritto reale.

Sotto il profilo del danno non patrimoniale, invece, le differenze quantitative delle provvisionali liquidate si giustificano per la valorizzazione dell'intensità del rapporto personale intercorso con il Vidali, nonché per la considerazione della diversa entità degli investimenti effettuati.

Così per il Silvestri si è considerata, in particolare, sia l'enormità della cifra investita che la lunga durata del rapporto fiduciario instaurato; per il Moretto, nello specifico, si è tenuto conto della particolare condizione personale di debolezza, perfettamente nota al Vidali ed anzi da questi sapientemente sfruttata negli anni, nonché del fatto che il Moretto abbia investito, per effetto del reato commesso dall'imputato, tutto ciò che aveva ottenuto come ristoro per la perdita di entrambe le gambe a seguito di un

episodio di malasanità, nonché delle conseguenze sul piano della vita privata; per la Garbin, infine, si è dato rilievo, a fronte di un investimento quantitativamente più contenuto, della notevole sofferenza da questa genuinamente manifestata durante la deposizione testimoniale e giustificata dal fatto che questa ha investito tutto ciò che aveva, frutto di un risarcimento che aveva ottenuto in seguito ad un sinistro stradale. All'accoglimento della domanda di risarcimento del danno segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili.

In ordine alla quantificazione di tale somma si osserva che, avuto riguardo alla natura e difficoltà della causa, nonché al pregio dell'opera prestata, ai sensi del d.m. 55/2014, si ritiene di conformarsi ai valori medi indicati nelle tariffe forensi per ogni singola fase del processo avanti al tribunale monocratico (450 euro per fase di studio, 540 per fase introduttiva, 1.080 per fase istruttoria, 1.350 per fase decisoria), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Tale compenso, pari a totali € 3.420,00, va aumentato per il difensore delle parti civili Moretto e Garbin di una percentuale che si ritiene congrua indicare nella misura globale del 20%, ai sensi dell'art. 12 c. 2 D.M. 55/2014, per l'attività prestata a favore dell'ulteriore soggetto assistito in posizione omogenea (considerato il maggior impegno difensivo sicuramente prestato ma altresì l'analogia della contestazione formulata, con scarsa diversità delle situazioni accusatorie, sostanziali e probatorie, da valutare rispetto a ciascun soggetto assistito, analogia non tale però da giustificare la decurtazione del compenso, possibilità prevista dal medesimo articolo).

Essendo il Moretto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dell'importo totale € 2.280,00 (pertinenti alla fase dibattimentale) dovranno essere corrisposti dall'imputato direttamente a favore dello Stato. A tale somma, sempre per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, dovrà aggiungersi quella relativa alla fase dell'udienza preliminare, che si ritiene di dover però determinare in base ai valori minimi, alla luce della semplicità dell'impegno prestato, così determinandola nella somma di € 960,00, per un importo totale, quindi, di € 3.240,00 da corrispondere direttamente a favore dell'Eraio.

Trattandosi di effetto giuridico direttamente previsto dalla legge deve in questi termini correggersi il dispositivo letto in udienza, rilevandosi un errore materiale nella parte in cui non si è precisata la frazione dell'importo totale che deve essere corrisposto direttamente a favore dello Stato.